
FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

spedizione in abbonamento postale 50% - Milano

anno VIII n. 5 - settembre 1995

sommario

Corsivo redazionale	pag. 222
Il dopo congresso di Luciano Amato	pag. 223
Roma 16 giugno 1995 - 1° congresso di Federnotai di Roberto Dini	pag. 225
Considerazioni a caldo sul primo congresso di Federnotai di Giovanni Santarcangelo	pag. 227
In margine al congresso:	pag. 231
- La prova d'amore di Egidio Lorenzi	
- Incubi e sofferenze di un cronista incolpevolmente assente! di Benedetto Antonio Elia	
La funzione senza volto di Franco Treccani	pag. 233
Imposta di registro sugli atti di costituzione di garanzia reale di Arrigo Roveda	pag. 237
Le operazioni di "pronti contro termine" tra fiscalità e diritto di Benedetto Antonio Elia	pag. 239
Tassazione dei capital gains per i non residenti di Gianluca Bolelli e Alberto Calori	pag. 241
Pegno di quota di s.r.l. e obbligo di iscrizione nel registro delle imprese di Manuela Agostini	pag. 246
<i>Le interviste del lunedì</i> a cura di Roberto Dini	pag. 248
Trasferimento mortis causa di quote di s.r.l. un provvedimento del giudice del registro delle imprese	pag. 250
Prospettive della Cassa in materia di mutua assistenza di Luciano Guarnieri	pag. 251
Per la migliore gestione delle polizze assicurative di Francesco Riso	pag. 252
Corrispondenza: una lettera di Remo Bassetti	pag. 254
una lettera di Nicola Palermo	pag. 256
Attività sindacali: sintesi del verbale Federnotai del 15 luglio 1995	pag. 258
associazione sindacale dell'Emilia-Romagna	pag. 260
lettera ai notai della Basilicata, Calabria e Umbria	pag. 261
Appuntamenti	pag. 263

ECCELLENTE CONGRESSO: ..ECCELLENTE..?

Nella tarda primavera romana, il 16 giugno 1995, si è tenuto il primo congresso di Federnotai: data, luogo e clima: eccellenti.

Tema di lavoro - si è trattato di un congresso di lavoro - la forma degli atti notarili. Scelta eccellente.

L'organizzazione, risultato dell'irripetibile prodigarsi della presidenza e della giunta di Federnotai: eccellente.

L'apporto e i contributi dei relatori e di tutti coloro che sono intervenuti, dei quali non mancherà commento nelle pagine che seguono e documentazione nel quaderno allegato a questo numero: eccellenti.

Il corposo rilevamento di dati e di opinioni curato, sotto l'egida di Federnotai, dalla dottoressa Camusi del Censis e organizzato da "Il Sole 24 Ore": eccellente.

Abbiamo letto e riletto i risultati del sondaggio, abbiamo riascoltato e riletto la relazione della dottoressa Camusi a commento di quel sondaggio: un documento e un contributo di grande interesse, sui quali certo non si potrà non ritornare.

Come già a Roma, una definizione, un aggettivo, un concetto ci ha colpito: l' "eccellenza".

Del concetto, della definizione, dell'aggettivo si sono subito appropriati molti di coloro che sono intervenuti.

Non vorremmo fare altrettanto poiché il concetto di "eccellenza", applicato al notariato, a noi pare possa risultare inappropriato e fuorviante. Come sempre, si tratta di capirsi.

Non abbiamo mai amato né l'autocommiserazione, che riteniamo sterile ed improduttiva, né le enfatiche autocelebrazioni, che hanno il difetto di impoverire riflessione, dialogo e confronto.

Come già sostenuto su questa rivista da Guido Roveda (al congresso assente eccellente - non unico - e per forza davvero maggiore), facendo nostre le sue parole, riteniamo indispensabile acquisire la capacità di "guardare e vedere ciò che c'è in noi e ciò che c'è fuori di noi, con ironia ed autoironia; riflettere sui cambiamenti in atto ed esercitare una critica attenta e propositiva".

Alla luce di queste parole che individuano esattamente la linea politica della nostra rivista, ci sembra opportuno rivolgere l'attenzione su alcuni dati che emergono dal sondaggio.

L' 85% di coloro che hanno risposto al questionario, è fautore di una riforma settoriale e non globale dell'ordinamento.

Non è nostro compito, almeno in questo momento, stabilire quale sia la soluzione migliore (più utile e

più opportuna) per il notariato. Rileviamo che il Sindacato, sul punto, dovrà procedere ad una attenta riflessione. A questa riflessione, il contributo che ci sentiamo di dare, per ora, è una richiesta di chiarezza. Vorremmo che fosse chiaro che cosa significa riforma globale o settoriale. A noi pare che, si debba intendere come riforma globale quella che, pur se attuata in tempi diversi in relazione a diversi settori, abbia per presupposto e guida una definizione chiara e attuale della funzione notarile.

Tra le diverse problematiche che concorrono alla definizione dell'ordinamento notarile, non ci pare che quella che riguarda la funzione possa essere considerata un "settore".

Sulla funzione notarile non si finirà mai di discutere? Può darsi. Noi cominciamo a farlo con il contributo di Franco Treccani nelle pagine che seguono. Ci auguriamo che nasca una discussione costruttiva.

Il 62% dei notai ritiene la formazione di base adeguata alle proprie responsabilità.

Questo dato, unitamente al precedente, fa venire il dubbio che i notai non siano riusciti ad acquisire quella capacità di guardare dentro e fuori di sé di cui si diceva. Il dibattito di questi ultimi anni, gli interventi e i contributi di quanti avvertono l'inadeguatezza e dell'ordinamento e della nostra formazione, o sono arrivati a segno e, al di là delle più ottimistiche previsioni, hanno già prodotto strabilianti risultati che solo noi non riusciamo a cogliere, oppure non sono riusciti a scalfire minimamente un notariato affetto da ipotrofia culturale.

Il dubbio ci riguarda da vicino in quanto tocca anche il ruolo e la funzione della nostra rivista.

Il 75% degli intervistati esprime un forte bisogno di associazionismo.

Viene da domandarsi chi e che cosa abbiano impedito o impediscono a queste schiere ben nutrite di professionisti di entrare in strutture associative, come quelle sindacali, aperte per loro stessa natura alla partecipazione ed al contributo di tutti.

Consideriamo importante questo dato e vorremmo fosse accompagnato dalla consapevolezza che aderire al sindacato significa, anzitutto, aver voglia di impegnarsi e lavorare seriamente e costruttivamente.

La nostra redazione in particolare e Federnotai in generale, sono da sempre pronti e disponibili a dar spazio e voce a tutti coloro che avvertono questa esigenza; buon senso, dignità e . . . una certa esperienza, non ci consentono, però, di rincorrere nessuno.

Ancora una considerazione: il primo congresso di Federnotai certamente ha costituito un ottimo risultato sia perché ha confermato la vitalità del movimento sindacale sia perché ne ha dimostrato l'efficienza sul piano organizzativo e la capacità di affrontare e discutere temi dei quali il notariato sente la vitale importanza.

Come sempre, il traguardo raggiunto è subito punto di partenza. Vale per Federnotai quanto vale per il notariato stesso: quand'anche essere eccellenti significasse avere una posizione di spicco nei confronti di altri, essere eccellenti non significa essere adeguati alle esigenze della società e del momento in cui si opera. "Di eccellenza si può morire".



IL DOPO CONGRESSO

Nigel Mansell, indimenticato campione del mondo di Formula 1 (purtroppo, al momento, disoccupato), era solito ripetere a chi lo intervistava, dopo ognuno dei suoi tanti arrivi vittoriosi, un banale, quanto efficace "fantastic job, fantastic team", ovvero "ottimo lavoro, ottima squadra". Sarà stato pure banale, come più volte sottolineato dalla stampa specializzata, ma il fuoriclasse inglese intendeva così sintetizzare che nulla può un pilota, anche affermato e pure al vertice della sua categoria, se non dispone di una buona macchina (e quindi di un buon telaio, un buon motore, una buona aerodinamica, e così via) e, soprattutto, di una squadra altamente competitiva, preparata, efficiente in ogni suo elemento.

Anch'io avrei potuto rispondere così ad un ipotetico (ed improbabile) intervistatore, all'indomani del nostro primo Congresso Nazionale. Soddisfatto, orgoglioso per il risultato raggiunto, ma assolutamente convinto di aver solo pilotato la FEDERNOTAI ad un traguardo vittorioso; e che nulla avrei potuto se non fossi stato alla guida di una macchina che si è rivelata molto più equilibrata e potente di quanto noi tutti avessimo immaginato, e se non avessi potuto contare su un "team" veramente di prim'ordine, dai componenti della "mia" Giunta, ai colleghi del gruppo di lavoro sulla forma degli atti, fino ai numerosi consulenti e tecnici che ci hanno affiancato ...a bordo pista.

Nel mio discorso di apertura del Congresso ho spiegato che la nostra Federazione stava sostenendo il proprio esame di laurea. Questo esame, a detta dei più, è stato superato a pieni voti, suscitando tra l'altro reazioni in qualche modo opposte: qualcuno ha giudicato l'Associazione già matura per un secondo congresso, cosicché si dovrebbero subito gettare le basi per affrontare l'impegnativo tema della funzione del notaio; altri, al contra-

rio, ci hanno consigliato ...di lasciare alla prossima Giunta l'onere organizzativo dell'ulteriore congresso, essendovi il rischio, anzi la quasi certezza, di un risultato meno brillante.

Non faremo, probabilmente, né l'una, né l'altra cosa. L'Assemblea dei delegati di Cascina Bergamina, come potete leggere in altra parte del giornale, ci ha invitati innanzitutto a proseguire ed a portare a termine il lavoro sulla forma, migliorandolo e completandolo ove possibile alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, spesso assai vivace, svoltosi durante e dopo il congresso; e successivamente cercando di ottenere su di esso la massima attenzione da parte del Consiglio Nazionale. Solo successivamente, sulla base della maturazione raggiunta dal gruppo di lavoro e della sua voglia di proseguire, anche con qualche avvicendamento, nell'esame dell'ulteriore progetto, si deciderà se e quando tenere il secondo congresso, che potrà comunque dedicarsi anche ad un argomento diverso.

Bisognerà tra l'altro riflettere sulla difficoltà di ammettere che alcune delle menzioni e forme - su cui fondiamo, o riteniamo di fondare, la nostra stessa sopravvivenza come categoria in certo senso privilegiata - hanno ormai fatto il loro tempo; e che, chiamati a dare un contributo per adeguare anche lo strumento attraverso il quale si esplica la nostra attività, cioè l'atto notarile, ad una realtà ormai tanto diversa da quella del 1913, ci troviamo così in difficoltà da preferire quasi che rimanga così com'è. Il principio, approvato senza riserve dal congresso, di unicità della funzione notarile, che impegna allo stesso modo il notaio sia che riceva atti pubblici, sia che autentichi scrittura private, sia che rediga verbali, costituisce un contributo che, comunque lo si voglia giudicare, non potrà essere disconosciuto senza un approfondimento altrettanto serio e documentato di quello svolto dal nostro

gruppo di lavoro. Consideriamo perciò importante aver aperto una strada, aver cominciato a discutere e a far discutere; ogni opinione che verrà sostenuta, da chiunque e attraverso qualunque mezzo, purchè serenamente e senza preconcetti, sarà bene accolta e presa in considerazione.

Ma a nessuno sarà consentito di affermare, come si è tentato di fare, che la FEDERNOTAI sostenga o intenda favorire l'emersione di una figura di notaio frettoloso e de-responsabilizzato. L'intento (e il lavoro presentato al congresso ne costituisce nel suo insieme la prova più evidente) è esattamente di segno opposto.

Com'era naturale, dopo questo evento, atteso e temuto al tempo stesso, abbiamo avuto la sensazione di essere un po' svuotati di forze, e soprattutto di idee: ci sembrava di avere in gran parte esaurito il programma che ci eravamo proposti all'inizio del mandato. E' per questo che abbiamo sentito il bisogno di fare un punto della situazione subito, prima delle ferie estive.

Abbiamo così riletto i risultati dell'indagine condotta da Maria Pia Camusi sul notariato (ed invito ciascuno dei nostri iscritti a farlo, a sua volta, quanto prima), riflettendo sul fatto che il lavoro, ormai quasi quotidiano, svolto in tema di assicurazioni e di rapporti con le case di software, non è secondaria "routine", ma rappresenta una parte fondamentale dei "servizi" che i nostri associati hanno manifestato di apprezzare in larghissima maggioranza. Ci siamo interrogati su quanto ancora si può fare per conoscere le esigenze dei nostri associati, e più in generale del notariato, al fine di migliorare la prestazione notarile, i rapporti con il Parlamento, con la Pubblica Amministrazione e con gli organismi istituzionali, la nostra immagine verso l'esterno. Abbiamo poi riconfermato l'impegno a tutelare la categoria nelle trattative per il rinnovo, ormai imminente, del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi notarili. Abbiamo anche deciso di intensificare gli sforzi per portare tutte le associazioni regionali, a partire da quelle da lungo tempo inattive, ai livelli di efficienza delle quattro o cinque più attive, più radicate sul territorio, più vivaci nella proposizione di idee. Abbiamo inoltre ricostituito la commissione deontologia, per riprendere il lavoro di approfondimento del "codice" in funzione propulsiva e propositiva nei

confronti dell'analoga commissione del C.N.N., o per meglio dire dell'*osservatorio* da esso istituito. Abbiamo infine riconfermato il nostro impegno per giungere ad una modifica del regolamento dei Congressi nazionali che tenga conto delle considerazioni già emerse all'indomani del Congresso di Genova.


E' stata motivo di grande soddisfazione la definitiva, straordinariamente celere, approvazione della legge che, modificando l'accesso al notariato, ha introdotto la prova di preselezione informatica dei candidati al concorso notarile, alla quale abbiamo sempre creduto. Un po' meno ci ha fatto piacere vedere come si è giunti a questa approvazione.

Il fatto, comunque, dimostra almeno due cose: primo, che questo Parlamento non è poi così insensibile alle richieste del notariato, specie quando tengano conto di esigenze reali della collettività (a quando una spinta decisiva in questo senso per il progetto di legge sul nuovo procedimento disciplinare, che langue dimenticato al Ministero di Grazia e Giustizia, in attesa di ipotetici tempi migliori?). Secondo, che la politica di "lobby", se condotta con determinazione, può produrre risultati in partenza impensabili: e allora se le leggi si fanno così (o anche così), prendiamone atto e teniamone conto per il futuro.

Per la preselezione, però, il difficile comincia ora: intanto bisognerà che venga approvato il regolamento di attuazione della legge e poi bisognerà completare rapidamente sia le domande sia la sperimentazione. Perchè bisogna assolutamente evitare che le grandi aspettative sollevate da questa fondamentale innovazione vadano deluse. Tra parentesi, abbiamo l'impressione che una non trascurabile parte della categoria, forse per la scarsa informazione ricevuta o per sua colpevole disattenzione o per altre ragioni che devono essere indagate, non conosca bene il contenuto di questa riforma e, per questo, la osteggi: non varrebbe la pena di fare uno sforzo anche in questa direzione?

Luci ed ombre, quindi: le prime largamente preponderanti sulle seconde, per fortuna. Il dopocongresso è già cominciato.

Luciano Amato



ROMA 16 GIUGNO 1995 - 1° CONGRESSO DI FEDERNOTAI

Nell'ovattato salone a gradoni dalle pareti e dalla moquette blu, su rosse poltrone, pende dal soffitto una trama di lame di cristallo sospese come mille spade di Damocle sopra duecento notai, che per partecipare al primo congresso nazionale di Federnotai hanno affrontato non indifferenti disagi, data la coincidenza con lo sciopero nazionale dei piloti.

Mi si dice di viaggi notturni e di catene di solidarietà.

Io, come un rbdomante, sono arrivato con il pendolino.

Focalizzo il tavolo dei relatori.

La mattina la novità è la presenza del giornalista Lombardi, il pomeriggio del direttore del Sole 24 Ore, Carrubba.

Intervengono con sicurezza, accattivante e diplomatico il primo, grintoso e tecnico il secondo.

Il congresso li ascolterà incuriosito, in quanto parlano da non addetti ai lavori, né fanno esegesi.

Carrubba accenna a quello che è il tema sottinteso della giornata, la sopravvivenza della nostra categoria, sottolineando come l'eccellenza e la qualità nella professione deve essere perseguita e voluta.

Ancor più interessante è l'intervento della dott.ssa Camusi, ricercatrice del Censis, allor che illustra il profilo sociologico del notariato d'oggi per ribadire che il domani sarà competitivo.

Lo impongono le esigenze di un mercato, regolato dal liberismo e dalla concorrenza.

Le libere professioni devono acquistare più mordente, rendersi visibili anche tramite i giornali, esser più organizzate.

Non sarà facile per i notai, che formano tanti piccoli monopòli all'interno di un monopòlio.

Non sarà facile per chi gode di una riserva di legge e vive in una riserva.

Il piccolo grande uomo dalla penna nera indugia nel soppesare se convenga o meno equiparare, sotto il profilo della forma e della responsabilità, le due frecce di cui dispone: l'atto pubblico e l'autentica della scrittura privata.

Il problema, che vive con angoscia, non è percepito dai visitatori che entrano nella riserva, osservano i rituali della lettura e della sottoscrizione, pagano il loro obolo e se ne vanno, spesso senza comprendere che cosa dicesse lo sciamano; come se si dovesse capire!

Di questo conflitto interiore, che non è risolvibile, perché è un posterius e non un prius rispetto alla funzione, leggerete estesamente in altra parte del giornale.

Qui, però, voglio raccontare una vecchia storia, che vi farà riflettere.

Due discepoli sedevano davanti al maestro, per apprendere giurisprudenza e filosofia.

E come questi iniziava a trattare di legge, l'uno lo pregava: "Parlami di filosofia!".

Ma se prendeva a trattare di filosofia, l'altro insisteva che tornasse alla legge.

La cosa andò avanti per un po', finché il maestro non si stufò e disse: "Voglio raccontarvi una storia, che vi farà riflettere.

C'era una volta un fornaio, che aveva due mogli, una vecchia e una giovane.

Quando dormiva con la giovane, questa gli strappava i capelli bianchi.

Quando dormiva con la vecchia, quella gli strappava i capelli neri.

"Come quell'uomo che divenne calvo voi mi rendete, e mi fate perdere la dignità, come quello perse l'ornamento della testa."

Ecco una interessante parabola.

Il fornaio era un uomo che si manteneva col sudore della fronte ed era mediamente benestante, potendo permettersi due mogli.
Fatte le debite proporzioni, era un notaio d'oggi.
Ma le analogie, più sottili, continuano.
I due discepoli potrebbero essere i fautori e i detrattori della tesi della equiparazione fra atto pubblico e autenticato.
Le due mogli, i professionisti concorrenti, che cercano di dormire nel nostro letto.
La calvizie innaturale del fornaio è il rischio della tabula rasa della professione notarile.
Da troppo tempo si dibatte sul tema della equiparazione, come se una soluzione formale potesse risolvere i problemi sostanziali della funzione. —
Che non sia così, ben ce lo fa capire l'on. Dotti, il volto pacato del polo della destra, allor che presenta un progetto di legge che delega la potestà di autentica agli ufficiali giudiziari, osando là dove aveva fallito il populismo della sinistra, nel recente tentativo di aumentare a oltre 20.000 il numero dei notai.
Eppure una qualche ragione vi dovrà essere in questi conati di colpirci al cuore!
Mi sopravviene che, all'alba del terzo millennio, ci troveremo di fronte a grandi sfide e a gravi problemi strutturali di sovrappopolazione, recessione e perdita dei sistemi di protezione sociale.
La concorrenza sarà acerrima e il notariato non sarà escluso da queste sfide.
In una ricerca del 1993, "Crescita, competitività e occupazione", la Commissione europea ha indicato alcune soluzioni e sottolineato che, qualsiasi cosa sia la futura società, sarà una società della intelligenza e della conoscenza, ed il sapere vi svolgerà un ruolo decisivo.
Il funzionamento della società si baserà su un ordine di complessità crescente, dalla informazione all'intelligenza, al sapere.
Fenomeni, che si trasformeranno da dati di natura tecnico-scientifica in prodotti diffusi e sfruttati a beneficio della società.
Ebbene, il notariato è chiamato a partecipare a questa sfida, e, se vuole sopravvivere, deve sedersi sul gradino più alto.
Non può indugiare sulla prima categoria di quella scala gerarchica (informazione), anche se si sente simbiotico alla prima, ed estremamente sensibilizzato alla forma dell'atto in vista della pubblicità e della circolazione dei documenti.
Le altre categorie son ritenute implicite: oggi, più che il sapere, interessano gli strumenti per raggiungere, di volta in volta, nel caso concreto, un piccolo grado di sapere.
Ma il domani sarà competitivo.
Lo impongono le esigenze di un mercato, regolato dal liberismo e dalla concorrenza.
Il notariato deve acquistare più mordente, rendersi visibile anche tramite i giornali, esser più organizzato.
Non sarà facile per i notai, che formano tanti piccoli monopòli all'interno di un monopòlio.
Con l'eco di queste parole devo abbandonare la riunione alle cinque in punto della sera per riprendere il treno del ritorno.
E' una calda serata romana, il laghetto e i giardini dell'Eur esplodono di luci e di colori, ove rivedo una Parigi estiva e il parco del Mausoleo di Atatürk.
E non posso trattenere un banale, ma irrefrenabile: arrivederci, Roma!

Roberto Dini

CONSIDERAZIONI A CALDO SUL PRIMO CONGRESSO DI FEDERNOTAI

La redazione di questo giornale mi ha richiesto di formulare alcune prime considerazioni sullo svolgimento del congresso del sindacato svoltosi il 16 giugno. Accetto volentieri, illustrando la strada fatta e indicando il percorso che ancora resta da fare, ripromettendomi di tornare sui singoli argomenti, ciascuno dei quali merita un proprio approfondimento.

Ottimo si è rivelato il modo di lavorare. E' stato un lavoro globale, svolto a commissioni "aperte". Aperte ad ogni idea e all'apporto di chiunque avesse qualcosa da proporre. E soprattutto in costante rapporto con la base, nei limiti in cui la brevità del tempo lo ha consentito.

Personalmente ho insistito perché i verbali delle riunioni venissero pubblicati su questo giornale, affinché tutti potessero conoscere cosa si stava facendo e come si stava lavorando. Il problema è stato esclusivamente quello del breve tempo concesso ai lavori che hanno impedito una pubblicazione tempestiva.

Questo però non significa che il proposito di apertura a tutto il notariato debba essere abbandonato. Il congresso ha formulato una proposta. Essa è la migliore che è riuscita a noi che vi abbiamo lavorato, sicuramente non è la migliore in assoluto. Può essere limata e migliorata. E c'è tutto il tempo per farlo. Perciò è opportuno che vi sia un costante dialogo sull'argomento: perché qualunque osservazione sarà vagliata e potrebbe migliorare il lavoro svolto, nell'interesse comune di avere un ordinamento il più possibile rispondente alle esigenze della categoria e soprattutto dei fruitori del notariato.

Ottimo si è rivelato il metodo di lavoro, tendente alla formulazione di un elaborato, cioè alla formulazione di norme alternative rispetto alla proposta del Consiglio Nazionale.

Devo riconoscere che lo strenuo sostenitore di tale idea sono stato io. Mi sono battuto perché fosse accolta durante i lavori preparatori, fosse portata in congresso e costituisse oggetto di emanazione congressuale. Non è stato facile, perché si è trattato di stravolgere un modo di pensare e di discutere che fino ad oggi si svolgeva su idee astratte e principi generali, che portava uno scontro tra linee di principi, ma nessuna applicazione pratica, nessuna traduzione in qualcosa di concreto.

Qualcuno, alla fine del congresso, si è meravigliato come sia passato con estrema facilità (e quasi si trattasse di una cosa scontata) il principio di fondo dell'equiparazione di formalità tra atto pubblico e scrittura privata autenticata, principio sul quale fino a qualche tempo fa si sarebbe verificata una spaccatura nel congresso. Io ritengo che questo sia merito del fatto che non ci siamo limitati a proporre una equiparazione sul piano ideologico tra atto pubblico e scrittura privata, ma abbiamo indicato in concreto come riteniamo debba essere fatta tale equiparazione.

Io ritengo che non abbiamo detto nulla di particolarmente nuovo rispetto a quella che è stata la linea del sindacato sino ad oggi, ma sicuramente lo abbiamo detto in un modo nuovo. E questo ritengo debba essere il modo di continuare.

Faccio un esempio.

E' stata sollevata in congresso l'osservazione che non si sono snellite le forme dell'atto pubblico, e rivolto l'invito a procedere all'abolizione di tutte le formalità inutili. Su questo sono d'accordo e credo che tutti siano d'accordo. Il problema è che, secondo me, è inutile mantenere la lettura dell'atto e degli allegati in ogni caso, mentre secondo altri ciò è essenziale per la stessa figura del notaio. Come si vede, il confronto non può essere sulla linea astratta, su cui tutti concordiamo in via di principio, di togliere le formalità inutili, ma deve svolgersi in concreto sulle singole formalità. Sia proposta l'abolizione della menzione del giuramento dell'interprete, si apra la discussione sull'argomento e, se si concorda sull'ammissibilità della stessa, si sopprima la menzione. Dopo di ciò possiamo dire che quella menzione era inutile e che con la soppressione abbiamo snellito l'ordinamento.

Il risultato del congresso è stato estremamente soddisfacente, soprattutto per noi che abbiamo lavorato alla preparazione delle relazioni. La linea di fondo dell'equiparazione formale della scrittura privata all'atto pubblico è stata approvata direi all'unanimità. Personalmente non avevo dubbi. Man mano che l'elaborato andava prendendo corpo e ne parlavo e discutevo con i colleghi del gruppo di studio e con i colleghi del sindacato qui a Milano, mi rendevo conto che l'idea prendeva piede. Poteva lasciare sgomenti la prima

volta che veniva enunciata, ma non appena approfondita non poteva che trovare concordi. La pari dignità di funzione del notaio nei due tipi di atti (che ha trovato il suo formulatore teorico nel nostro coordinatore Giuseppe Di Transo) non può essere disconosciuta neppure da chi non la dovesse condividere perché è un'idea talmente forte che una qualsiasi opposizione metterebbe l'oppositore in minoranza.

Giuseppe Di Transo aveva il timore che il congresso potesse fischiarci su questa idea di fondo, ed io gli ho sempre ripetuto che il congresso avrebbe potuto fischiare l'idea, ma non ucciderla, perché, nello stesso momento che l'avesse bocciata, da questo giornale e da qualunque altro giornale, di categoria e non, chiunque avrebbe potuto e dovuto tacciare il sindacato di incoerenza, perché non si può sostenere che vi sia un notaio bravo se fa atti pubblici e un notaio meno bravo se autentica le scritture private (che comunque continuano a rimanere una valvola di sfogo per le malefatte), ma bisogna riaffermare che la funzione del notaio è unica in qualunque forma si manifesta il suo intervento: questo principio non può essere discusso; oggetto di discussione possono essere solo i limiti e il contenuto di tale funzione unica.

In verità il congresso è andato anche oltre la proposta formulata, in una linea di perfetta coerenza.

Nell'elaborato presentato vi sono due articoli sulla funzione del notaio, l'uno in materia di atti pubblici e l'altro in materia di scrittura privata, con contenuti pressoché analoghi.

Io e Maria Luisa Cenni avevamo sostenuto che le norme andassero unificate e introdotte nella parte generale, comune a tutti gli atti. La proposta è stata messa in minoranza sulla considerazione pratica che avrebbe potuto essere non recepita dal congresso e quindi, rilevarsi controproducente, perché avrebbe potuto pregiudicare anche il resto del lavoro, provocando quella bocciatura che già si temeva, come detto sopra.

Invece il congresso ha votato alla fine proprio in questo senso.

Si è finalmente fatta giustizia del luogo comune, contenuto nel codice deontologico e riprodotto nell'art. 1 del progetto CNN, che gli atti pubblici sono atti primari, perché formati dal notaio, mentre le scritture private sono atti di secondo ordine, perché formati dalle parti e semplicemente autenticati dal notaio. Si è fatta giustizia perché si è voluto finalmente ammettere che vi sono numerosi atti

pubblici predisposti dalle parti (si pensi ai mutui bancari) e numerose scritture private formate dal notaio (si pensi alle scritture private nelle zone in cui esse sono utilizzate per gli atti immobiliari).

Si è riconosciuto che vi è un unico atto notarile, che può atteggiarsi nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, ma che dà le stesse garanzie in quanto vi è l'intervento del notaio. E tale intervento si manifesta non solo negli atti pubblici e nelle scritture private predisposti dal notaio, ma anche negli atti pubblici la cui minuta sia elaborata da una delle parti o nelle scritture private predisposte dalle parti.

Per il mutuo predisposto dalla banca il fenomeno è meno palese: il notaio normalmente ricopia la minuta, osservando le formalità della legge notarile ed integrando la minuta nelle parti formali mancanti o insufficienti. Per cui potrebbe sembrare che anche questo sia atto redatto dal notaio.

Per le scritture private già scritte dalle parti, secondo il progetto approvato dal congresso, il notaio non si deve limitare ad autenticare la sottoscrizione, ma deve entrare nel merito della scrittura privata, controllando che il contenuto sia conforme alla legge e rispondente alla volontà delle parti e deve entrare sulla forma della scrittura privata, rifiutandosi di autenticare quelle scritture private che non siano scritte in italiano, in caratteri facilmente leggibili, che non rechino le cifre e quantità oggetto dell'atto in lettere, che contengano spazi in bianco, le cui correzioni non siano state fatte nei modi di legge, cioè il cui testo non presenti requisiti di intangibilità analoghi a quelli dell'atto pubblico. L'autentica di sottoscrizione da parte di notaio non è solo una certificazione di verità di firma, ma diventa un giudizio di idoneità, formale e sostanziale, attraverso il quale un documento formato da privati viene recepito nell'ordinamento, al pari del giudizio di omologazione dei patti relativo alla separazione consensuale.

Nella proposta di progetto che esce dal congresso non esiste più la distinzione tra notaio redattore di atti pubblici e notaio mero certificatore della verità di una firma apposta ad un contratto scritto da altri. Il notaio, anche quando autentica sottoscrizioni, forma un atto notarile, cioè un atto che dà ai terzi garanzie di serietà e imparzialità, un atto che è un adeguato strumento di regolamentazione degli interessi, che deve essere conforme ai principi inderogabili dell'ordinamento, che è sempre rintracciabile perché conservato dal

notaio, che non può essere manomesso o alterato.

Il notaio, quando interviene, esplica sempre la stessa funzione, a prescindere che si tratti di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata e che, l'uno o l'altra, sia stato redatto da lui o predisposto dalle parti: accerta se il contenuto dell'atto corrisponde alla volontà delle parti (anche nel caso di atto pubblico perché questo può essere stato predisposto da uno dei contraenti: vedansi i mutui), interpreta e verifica la volontà delle parti con la sua indagine personale (anche nel caso di scrittura privata predisposta dalle parti), verifica che l'atto notarile (redatto da lui o predisposto dalle parti) sia conforme alle leggi.

Se da un lato vi è stato sicuramente un appesantimento delle formalità dell'autenticazione di scritture private, dall'altro si è avuto un alleggerimento delle forme dell'atto notarile. Si guardi alle nuove norme in materia di ciechi, muti, sordi; si guardi alla disciplina proposta in caso di intervento dello straniero. Di più potrebbe essere fatto, ma si tratta di principi politici attinenti all'immagine del notaio, come vedremo appresso, la cui valutazione deve essere lasciata alla categoria e al suo organo rappresentativo istituzionale.

Il problema di fondo è: si ritiene di tutelare il notariato attraverso l'imposizione di lacci e laccioli formali, ovvero mediante una maggiore responsabilizzazione del notaio?

Esaminiamo la questione con riferimento alla lettura dell'atto e degli allegati.

Vi sono stati ampi e sanguinosi scontri in materia; alla fine mi sono arreso, sebbene non mi consideri ancora vinto.

La mia idea originaria era quella di eliminare l'ipocrisia della dispensa dalla lettura degli allegati e riaffermare il principio che questi vadano letti solo su esplicita richiesta delle parti.

Inoltre avevo proposto di consentire la rinuncia delle parti alla lettura dell'atto, magari trattandola alla stregua di una clausola vessatoria e quindi con espressa approvazione scritta, magari autografa, dell'interessato.

Apriti cielo! Sono stato visto come un affossatore del notariato. Un sostenitore del notariato veloce e spensierato, industriale e affaristico. Quasi mi sequestravano il sigillo, per indegnità. Se ci fosse stato il rogo mi ci avrebbero mandato d'ufficio per eresia. Se avessimo avuto ancora qualche colonia mi ci

avrebbero trasferito volentieri, perché disperdessi le mie idee nel deserto.

E allora continuiamo ad auto-dispensarci dalla lettura degli allegati e a leggere l'atto, magari in maniera frettolosa e inintelligibile. In sostanza è prevalsa la linea dura secondo la quale queste formalità sono qualificanti, e tale linea è stata riprodotta nell'elaborato.

Il punto però deve essere rimeditato. Una lettura generalizzata sembra superflua in alcuni o molti casi, così come una generalizzata omissione della lettura potrebbe far sminuire l'importanza dell'atto e dell'intervento notarile.

Questa, come ho detto, è una scelta politica che deve fare tutto il notariato. Vi è purtroppo la tendenza a ritenere che un aggravamento di formalità possa moralizzare il notariato. Per cui se si pone dispensabile la lettura si favorisce il notaio più disinvolto.

Io ritengo che il notaio disinvolto resta tale anche se gli si impone di leggere l'atto dal balcone, affinché sia più pubblico (perché non lo farebbe o troverebbe il modo di farlo in maniera ... "disinvolta"), mentre l'aggravamento di formalità resta una inutile tortura per il cliente, costretto anche suo malgrado ad ascoltare la lettura, e per il notaio corretto, costretto a farla nel disinteresse generale.

Le possibilità sono tante.

1) Dispensa se le parti sono state informate del contenuto dell'atto (perché comunicata con un certo anticipo per raccomandata o per fax).

2) Dispensa su volontà delle parti, anche col rischio di favorire il notaio disinvolto. Questo modo di fare va colpito non aggravando e mantenendo formalità e orpelli, ma altrimenti. Ad esempio sensibilizzando l'opinione pubblica sui diritti del cliente del notaio: il cliente deve sapere che ha diritto ad avere la lettura e la spiegazione dell'atto e, se non gli viene fatta, ha il diritto di alzarsi e andarsene. Il cliente ha diritto ad avere un servizio di qualità che presenti certe caratteristiche e ha il diritto di conoscere come tale servizio gli deve essere reso e ha il diritto di pretendere tale servizio o altrimenti di portarci da Lubrano. Se poi il cliente disinvolto preferisce un notaio disinvolto ... sono problemi suoi (o di entrambi).

3) Omissione per iniziativa del notaio, purché egli si assuma la responsabilità che il cliente ha inteso il contenuto dell'atto. In sostanza il meccanismo sarebbe di questo tipo. Il notaio deve essere certo che la parte conosca il contenuto dell'atto (pubblico o privato). Se egli dà lettura dell'atto, tale conoscenza da parte del firmatario si reputa acquisita senza

possibilità di dimostrare il contrario. Tuttavia il notaio può non leggere l'atto quando abbia la certezza che la parte sia a conoscenza del contenuto (si pensi ad una procura concessa da una società sulla base di una apposita delibera del consiglio di amministrazione che attribuisce i poteri al presidente: perché questi deve essere costretto a riascoltare la lettura? - si pensi ad un mutuo predisposto dalla banca: perché il funzionario deve essere costretto ad ascoltare la lettura? - si pensi alle parti che hanno avuto precedente comunicazione del testo dell'atto: perché rileggerglielo se il notaio attesta loro che nulla è cambiato?). In questo caso il notaio non si deresponsabilizza, ma anzi si assume una responsabilità in più: che la parte conosce il contenuto dell'atto.

Ma su questi punti appena accennati e degni di ben altro approfondimento tornerò in un prossimo intervento.

La stessa questione di fondo (prevalenza della forma rispetto alla responsabilizzazione del notaio) si è presentata su un altro punto estremamente contestato in congresso: quello della possibilità attribuita al notaio di autenticare la firma, non apposta in sua presenza, da persone con cui abbia ricorrenza di rapporti, attribuendogli la facoltà di controllare la consapevolezza del firmatario circa il contenuto dell'atto anche per telefono.

Anzitutto molti degli intervenuti non hanno mostrato di aver compreso il meccanismo, perché parlavano di falso, come se avessero ritenuto che il notaio possa certificare apposta in sua presenza una firma apposta altrove. Niente di più errato.

L'autentica di sottoscrizione ha la funzione di accertare la paternità della sottoscrizione e la legge attuale dispone che questa vada apposta in presenza del notaio previo accertamento dell'identità personale.

Supponiamo che il notaio abbia conoscenza della firma, per cui ritiene di poter certificare che quella firma appartiene a quel soggetto. Ovviamente egli nell'autentica non certifica che l'atto è sottoscritto in sua presenza (sarebbe falso) ma certifica che è stato sottoscritto da quella persona, specificando magari i motivi che gli hanno suscitato tale certezza.

Se la firma non risultasse appartenente a quel soggetto il notaio risponderebbe senz'altro di falso: consentire che la firma non sia apposta in sua presenza, non alleggerisce la

posizione del notaio, ma la aggrava. Il notaio che faccia ricorso a questo strumento, come quello che omette la lettura dell'atto, si fa carico di maggiori responsabilità.

E non mi si dica che così si uccide il notariato!

Ognuno di noi ha rapporti con un concessionario, una società, un costruttore o un qualunque altro cliente abituale.

Fin quando si tratta di un atto negoziale, in cui la volontà delle parti deve essere contenuta dinanzi al notaio, ammettiamo pure che tutti debbano venire a firmare dal notaio (ma allora dobbiamo abolire le autentiche separate?).

Ma, santo cielo!, se io ho stipulato il giorno precedente dieci atti con un imprenditore e il giorno dopo questi vuole che gli autentichi la firma ad una procura alle liti, perché deve tornare davanti a me se mi può mandare l'atto già sottoscritto facendomi una telefonata con cui mi avvisa che gli serve quella procura? E il concessionario di cui autentico venti dichiarazioni di vendite di autoveicoli nuovi al mese, da cinque anni, perché deve venire ogni volta in studio a firmare?

Quale servizio io rendo alla collettività facendoli venire a firmare davanti a me? Quale impressione faccio al cliente, non io, servitore della legge, ma quella legge - inqualificabilmente retrograda - che mi obbliga - in modo altrettanto inqualificabilmente retrogrado - a ciò? Il cliente avverte ciò come una maggiore sua tutela, o come una inutile costrizione? E di fronte ad una legge sentita inutile, non troverà un notaio compiacente che certificherà sottoscritto in presenza l'atto già firmato? E' più produttivo per la categoria questo comportamento?

Chiudo perché mi sono dilungato troppo, ma il nodo da sciogliere è proprio questo: il notariato del 2000 ritiene ancora che formalità tipo lettura dell'atto generalizzata, sottoscrizione generalizzata in presenza del notaio, o altre, siano tutela idonea per l'immagine del notariato verso l'esterno, ovvero non sia più produttivo una maggiore responsabilizzazione del singolo notaio, con un'opera di divulgazione dei diritti del cliente?

Giovanni Santarcangelo
notaio in Cinisello Balsamo

IN MARGINE AL CONGRESSO: LA PROVA D'AMORE

"Aquila selvaggia" (o "Aquila vigliacca" come è stato anche definito) e cioè l'imprevisto e totale sciopero dei piloti che ha praticamente bloccato l'intero traffico aereo nazionale, è stato l'argomento più ricorrente nella giornata del 15 giugno, la vigilia del nostro primo Congresso.

Noi della Giunta di Federnotai ad un certo momento della giornata eravamo veramente disperati: continuavamo a ricevere telefonate di colleghi che segnalavano l'impossibilità di convergere a Roma ed immaginavamo, l'indomani, la sala congressuale semivuota, con i pochi oratori che fossero riusciti ad arrivare che parlavano a pochi intimi. Gli iscritti ufficialmente al Congresso erano 220 (anche se poi, al mattino seguente, se ne sarebbero aggiunti altri 100) e se, come pareva, oltre la metà non fosse riuscita ad arrivare, ciò avrebbe vanificato tutti gli sforzi organizzativi che ci avevano impegnato negli ultimi 5 o 6 mesi.

E' a questo punto che è successo qualcosa e che c'è stata la grande "prova d'amore".

Perchè è vero che alcuni colleghi "normali" che si erano iscritti con grande interesse al Congresso (e che ringraziamo di cuore) hanno rinunciato di fronte alle imprevedute difficoltà, ma tutti quei colleghi veramente "impegnati" nel movimento sindacale, i membri dei comitati direttivi delle varie associazioni regionali, gli ex presidenti e segretari


della Federazione, coloro che si sono "formati" nel sindacato, coloro che hanno creduto e credono nelle idee che ne sono la linfa, ebbene tutti costoro hanno sentito come un imperativo morale quello di essere presenti al primo Congresso nazionale.

Ed allora alcuni si sono infilati in automobile nelle ore notturne (quando hanno capito per certo che gli aerei il giorno dopo non sarebbero partiti) guidando per centinaia di chilometri, altri hanno rincorso terribili treni notturni con carrozze cuccette; altri (i siciliani) hanno raggiunto di notte con un traghetto Reggio Calabria per poter prendere un treno per Roma. E così via fino ai colleghi che al mattino seguente sono riusciti a prendere strani voli di altre compagnie, magari da scali lontani dalla propria residenza e dopo ore di attesa, e fino ai colleghi sardi che proprio non sono riusciti ad arrivare a Roma, ma hanno tentato di tutto, proprio di tutto, spostandosi tra i diversi aeroporti dell'isola nella speranza di poter partire.

E al mattino la sala era gremita, il Congresso si è svolto, è andato anche molto bene, è stata una giornata di tutta soddisfazione.

E' stata questa, forse la cosa meno "visibile" del Congresso, ma certo la più bella.

Egidio Lorenzi



INCUBI E SOFFERENZE DI UN CRONISTA INCOLPEVOLMENTE ASSENTE!

Non ho potuto partecipare al primo congresso nazionale organizzato da Federnotai. I piloti dell'ALITALIA, con il loro improvviso sciopero, si sono macchiati di una colpa non facilmente emendabile, una via di mezzo tra il reato di "lesa maestà" e quello di "oltraggio a pubblico ufficiale".

Quando il monopolio nei trasporti aerei sarà finalmente superato, per i miei sporadici viaggi, utilizzerò, sicuramente, compagnie

aeree concorrenti. Per il momento attendo con ansia l'avvio di un procedimento penale a carico dei piloti (non mi meraviglierei con l'aria che tira !) per costituirmi parte civile nel processo. Confesso che la protesta dei piloti, che ha impedito a me di esser presente a Roma, mi è sembrata una grave offesa al buon gusto ed al comune senso del pudore. La vicenda mi ha procurato sofferenze indicibili ed incubi notturni. Ho sognato il mio di-

rettore che, digrignando i denti (cosa che in verità fa sporadicamente) mi infliggeva ben 199 frustate; il presidente di Federnotai, diplomatico per ruolo istituzionale oltre che per naturale ed intima vocazione, additarmi con un suo intervento al pubblico ludibrio: persino il mite Egidio Lorenzi mi scalcia brutalmente mentre, umilmente prostrato ai suoi piedi, imploravo il perdono.

Soltanto un collega mi mostrava umana pietà; era il buon presidente Antonio Mascheroni, sempre pronto a soccorrere gli umiliati e gli offesi, sia che si chiamino ASSONOVE, sia più semplicemente Benedetto.

Neanche il mio amico Gianfranco Condò, nel suo procedere altero, aristocratico ed un po' anglosassone, mi degnava di uno sguardo; infastidito dalle mie suppliche, avendomi scambiato per un lavavetri extracomunitario, continuava a ripetermi con cadenza ossessionante: "screanzato".

Un passaggio nel mio sogno era di una tragicità estrema, rivelatore di un turbamento e di una lacerazione interiore difficilmente rappresentabili. Da una porticina angusta, illuminato da una luce accecante e trascendente, di fronte a notai increduli e genuflessi, appariva un angelo, che indossava un abito ricamato con oro zecchino, che impugnava una spada sfolgorante e tempestate di pietre preziose, di tale bellezza e dolcezza da superare persino le oniriche rappresentazioni della Presidente Irene Pivetti. Parlava agli astanti con semplicità e concretezza, spiegava che anche lassù in cielo si guardava di buon occhio alla riforma dell'ordinamento; sosteneva, con aria serafica, che ci si può rivolgere al Creatore senza testimoni, interpreti o fidejacenti; che le preghiere sono autentiche anche se fatte a distanza; che solo l'Onnipotente, e non i notai, possono avere la certezza della vera identità degli uomini.

Man mano che l'angelo parlava, si sviluppava nella sala un brusio che, nel mio sogno, si trasformava in dolce preghiera che si levava al cielo: un sentito ringraziamento alla Divina Provvidenza che aveva manifestato un segno visibile della sua approvazione e protezione. Volgevo lo sguardo verso la celestiale figura ed in essa riconoscevo il mio amico Giovanni Santarcangelo (santo e angelo nel sogno e nella realtà). Facevo di tutto per attirare la sua attenzione: agitavo le braccia, fi-

schivo sonoramente, urlavo il suo nome usando il vezzeggiativo di Angelo; tutto si rivelava tragicamente inutile ed addirittura controproducente.

Infatti anche Giovanni Santarcangelo, infastidito dal mio comportamento, si faceva scuro in volto, burbero e severo; volgeva il suo sguardo verso Alberto Gallizia che, come folgorato sulla via di Damasco, mi si avvicinava e con cipiglio presidenziale mi notificava il provvedimento di espulsione dall'ASSOCIAZIONE SINDACALE NOTAI DELLA LOMBARDIA, per indegnità.

Il dolore che scaturiva dalla notifica del provvedimento disciplinare (tanto raro nel nostro ambiente) mi fece svegliare affranto e piangente. Solo con il passar dei giorni la mia tensione si è affievolita anche se non completamente placata. Purtroppo, devo confessare che il lusinghiero successo del congresso, il concreto passo avanti compiuto sulla strada della riforma dell'ordinamento, la confortante presenza a Roma, di tanti colleghi, i consensi per una manifestazione così diversa da quelle tradizionali, se da un lato hanno lenito la mia sofferenza, dall'altro mi hanno posto inesorabilmente di fronte ad un altro lacerante dilemma: vuoi vedere che soltanto un megalomane come me riesce a credere di essere tanto importante da risultare indispensabile?

Vuoi vedere che i miei incubi notturni altro non sono che la semplice espressione del mio connaturato narcisismo e del mio inconfessabile egocentrismo?

La realtà è sicuramente più amara e tragica del sogno!

Per me (lo dico con serena rassegnazione), eterno ed inguaribile Narciso, valgono sicuramente le parole di Cesare Zavattini: "Non parlerei che di me, che di me, che di me. Una notte ho sognato persino di possedermi!"

Benedetto Antonio Elia



LA FUNZIONE SENZA VOLTO

Non senza qualche rammarico, si può affermare che il notariato nel corso delle sue vicende storico-politiche si è presentato silenziosamente mediocre nei tempi forti, insignificante nei periodi transitori, inconsistente nei momenti bui.

Non è mai scomparso. Nè, probabilmente, scomparirà mai.

Galleggia spesso: perché, di solito, tende a mediare.

Ma, ha senso, per il notariato e per l'ordinamento giuridico, lo svolgimento di una pubblica funzione così intesa?

In parole povere: l'attività notarile può perseguire come propria finalità la mediazione?

Nelle vicende storiche di ogni Stato i valori costituzionali ed istituzionali sono in certi periodi perseguiti e vissuti con logico rigore e sicura coerenza, ma in certi altri subiscono, ad opera di valori politici (nazionalisti, sociali, patriottici, collettivisti, individualisti ecc.), un inquinamento così condizionante da far perdere a tutti (cittadini e uomini d'apparato) il senso dello Stato e del bene comune; ossia la capacità di cogliere la consequenzialità giuridica dei valori sottesi alle funzioni proprie di organi e uffici.

Quando ci si trova in simili condizioni storiche, il notariato si auto-qualifica (o meglio si auto-interpreta o si auto-gestisce) come "funzione di mediazione" e ciò, forse, più per istinto di sopravvivenza, che per intima convinzione.

Così l'attuale Consiglio Nazionale del Notariato ha qualificato come "funzione di mediazione" il compito assegnato alle professioni ed in particolare alla professione notarile, ed ha individuato nell'attività di "mediazione giuridica" il compito di ogni singolo notaio.

Se è vero che l'Italia peninsulare, per tradizione storica e localizzazione geografica, necessita sempre di navigatori e di "mediatori" e, se pur è vero che, con una simile interpretazione della funzione notarile, il galleggiamento - anche in questo periodo di transizione - è senz'altro assicurato, resta da appurare se l'attività notarile così intesa non sia giunta al contrappasso, all'autodistruzione, allo sbando più assoluto.

Infatti il pericolo che si annida in questo modo di pensare sta nel convincimento, dapprima latente, poi sempre più radicato, sia negli organi istituzionali (Consiglio Nazionale) sia nei movimenti di opinione (sindacato), che davvero l'attività di mediazione costituisca l'essenza della funzione: vera ed unica finalità attribuita dall'ordinamento alla categoria.

I risultati legittimano qualche seria perplessità: sembra di trovarsi davanti ad una funzione - per così dire - "senza più volto giuridico".

La nostra categoria appare, oggi, più succube della politica di quanto a prima vista non possa sembrare ed inoltre sembra che gli organi del nostro governo tendano più a sottolinearne gli aspetti potenzialmente ambigui, che non a definirne gli ambiti operativi in stretta sintonia con i valori istituzionali demandati per tutela alla categoria stessa.

Se qualcuno avanza ancora dubbi su ciò che si va dicendo, varrà la pena mettere in chiaro che qui non si tratta di avvertire sensazioni, di percepire avvisaglie, di filosofeggiare in qualche modo. Si leggano - per convincersene - le prime righe della deontologia elaborata dal Consiglio Nazionale del Notariato e se ne traggano le debite conseguenze.

Per comodità le riportiamo testualmente:

<Nell'ambito della generale "funzione di mediazione", che si assegna alle professioni intellettuali nel nostro contesto sociale, la professione del notaio si caratterizza per una pluralità di aspetti. Essa si qualifica più propriamente come attività di "mediazione giuridica"...>

La mediazione viene qui elevata a sistema, a valore della funzione, a finalità che influenza (o infanga??) di sé il ricevimento e la conservazione degli atti, in breve l'attribuzione della pubblica fede.

Finalmente siamo arrivati a capire che cosa intenda il nostro Supremo Consiglio per funzione notarile!

Ciò che molti di noi hanno sempre ritenuto un mezzo (la mediazione) per raggiungere il fine (la chiarezza degli intenti e la certezza veridica dei fatti), da qualche tempo gli organi istituzionali si sforzano di accreditarlo come "il solo fine", omologando in questo indirizzo anche uno degli aspetti più delicati della professione, qual è la deontologia.

Siamo di fronte ad un clamoroso abbaglio, causato da una farraginosa normativa che ha scardinato la fisionomia di istituti ed istituzioni, ha alterato la priorità dei fini nel sistema (ordinamento), ha originato una fittizia (anche se purtroppo talvolta reale) contrapposizione di interessi tra cittadini ed ordinamento, rendendo surrettiziamente "opportuna" una figura di "mediatore giuridico" che in realtà, in un sistema organico di norme, non ha ragione di essere.

Infatti se il mediatore è "colui che mette in relazione due o più parti..." ciò significa che si è venuta sviluppando storicamente una contrapposizione

di interessi, di finalità, di intenti, che rende necessario il ricomporsi - tra i soggetti - di un accordo.

Ma non sarà certo il notaio, l'operatore che il sistema richiede per una tale attività di ricongiungimento. Affidare al notaio una simile funzione significa legittimare l'uso - per così dire - "distorso" delle cause contrattuali sottese agli istituti, significa concedere la possibilità di una radicale devianza giuridica, foriera di costante evasione, elusione, simulazione assoluta e mistificazione: il tutto ammantato di abilità tecnico-giuridica, di intuito artistico e di capacità indiscussa nel porre in essere artifici del mestiere.

La possibile attività di "mediazione giuridica" è di fatto una finalità ed un valore spurio nel notariato, che - se accettato a livello istituzionale - comporta un'irrimediabile compromissione e tradimento.

Se mai in qualche momento può sussistere un'attività di mediazione da parte del notaio, questa si verifica solo quando l'ordinamento non risponda con i suoi istituti alle esigenze dei cittadini e quindi il pubblico funzionario, ravvisando la liceità dei fini, sia costretto ad utilizzare istituzioni obsolete o inadeguate agli scopi (equità). Diversamente l'attività di mediazione deve in ogni caso cedere il passo all'attività interpretativa e ricognitiva del pubblico funzionario, che non potrà operare se non in piena sintonia e leale collaborazione col sistema nel quale è inserito.

Il punto dolente della vicenda notarile sta proprio qui: nel tentativo subdolo di insinuare la "mediazione" nel sistema di valori della comunità giuridica, o meglio nell'interesse della comunità giuridica stessa e, quindi, anche nella componente di fatto degli effetti giuridici, sostituendola alla verità come momento teoretico di ogni procedura certativa di fatti e fattispecie.

Il notariato si affanna a cercare valori diversi dalla verità, che giustifichino politicamente la sua esistenza funzionale e organica, ma per quanto si divincoli tra valori liberistici (certezza, garanzia, sicurezza ecc.) o moralistici (pubblica fede) in realtà si trova sempre immerso in un relativismo utilitarista e nell'arbitrio della prevaricazione.

Solo il riferimento al vero può dare significato al "certo", al "garantito", al "sicuro", al "credibile", senza ridurli a meri formalismi e a semplici fantasmi.

Gran parte di questo annebbiamento della funzione è dovuto al fatto che molti ritengono che l'attività notarile si qualifichi di per sé, senza riferimento al più ampio e complesso sistema normativo e, quindi, senza riferimento ai valori ad esso sottesi, oppure che la verità dei fatti sia soggettiva e, quindi, condannata per definizione all'ambiguità.

In ordine alla prima obiezione si rinvia al seguito ove si fa richiamo dell'art. 54 co. 2 della Costituzione e dell'art. 479 del codice penale.

In ordine alla seconda obiezione, nessuno meglio di noi sa e constata tutti i giorni che la verità è inequivocamente oggettiva nei fatti (tutta l'indagine sulla volontà delle parti e l'accertamento preliminare di ogni atto sono proprio rivolti a rendere certo il notaio della finalità perseguita dalle parti), mentre la soggettività risiede negli effetti. La soggettività risiede più precisamente nella componente di fatto degli effetti giuridici, spesso falsata con intransigenza dalle parti, ma ormai troppo spesso avallata (o suggerita?) dal professionista.

Sui fatti intesi come evento e tempo contrattuale, ossia sui fatti intesi come "fattispecie prima", il cui effetto giuridico consiste sempre nell'interesse della comunità giuridica (ossia sulla causa contrattuale ..di scambio, di liberalità, di garanzia ecc.) ci potrà essere eventualmente un'attività interpretativa del pubblico ufficiale, mai un'attività di mediazione. Il funzionario potrà sforzarsi di comprendere la reale intenzione e volontà delle parti, ma non di comporla o spingerla a comporsi falsamente, sia per la sostanziale terzietà che ne deve contraddistinguere l'operato, sia per il dovuto rispetto al libero e reale interesse di ogni parte.

Neppure sui fatti intesi come evento e tempo contrattuale dell'adempimento ci potrà essere una mediazione del notaio, perché ciò configurerebbe istantaneamente la lesione dell'interesse della comunità giuridica, prima ancora che la simulazione dell'interesse di due parti.

Per questo la verità non può essere espunta dal piano giuridico, né sostituita da ipotetici valori di formale certezza, se non svuotando di contenuto giuridico gli atti e riducendoli a mere procedure, prive di contenuto.

Per intenderci, in modo molto concreto, scendendo dal piano astratto a quello del contenuto di fatto degli effetti giuridici, si potrà mai affermare che se un compratore sborsa per l'acquisto di una casa L.150.000.000 possa trovare un modo lecito (?) e legittimo (?) per dichiarare L.110.000.000? oppure che se un privato ottiene un finanziamento di L. 100.000.000, l'erogazione si possa poi dire avvenuta per L. 90.000.000 o per L.120.000.000? e così un aumento di capitale o qualsiasi altro evento o dato a rilevanza patrimoniale, potrà mai essere legittimamente travisato o falsato?

In tutti questi casi prima ancora che generarsi una situazione simulata tra le parti, il notariato deve riaffermare vigorosamente che si tratta di falsi verso l'ordinamento, a motivo della lesione di beni e fini tutelati dall'ordinamento stesso.

Nella presunta soggettività della verità, c'è quindi qualcosa che prova troppo, non convince, non quadra con il sistema, con l'ordinamento giuridico. Ciò di cui si va attualmente fieri, ossia la presunta funzione di mediazione del notariato, è espressio-

ne del più solenne tradimento di un funzionario verso il sistema che lo ha legittimato. Nè vale a giustificare il comportamento, il moralistico tentativo di composizione di una normativa farraginoso, contraddittoria, al limite della illiceità penale per la dirompenza che ingenera tra pubblico e privato.

Non si possono utilizzare incertezze concettuali legislative per insinuare nel sistema disvalori operativi!

Ogni atto rimane sempre un'adesione libera ad uno schema formalmente previsto dall'ordinamento, costituito da una proposizione condizionante, da una proposizione condizionata e da un rapporto di condizionalità, ma non implica mai l'espunzione della verità dal piano giuridico, anzi, la presuppone, come supporto del sistema assiologico e valoriale delle norme, a salvaguardia della possibile ambiguità interpretativa ed applicativa degli istituti stessi, da parte di chiunque.

Diversamente si arriverebbe al punto di stravolgere non soltanto i dati ed i numeri nella loro portata di fatti giuridici, ma perfino la volontà delle parti, al solo scopo - evidentemente - di conseguire effetti che di giuridico non presentano se non la parvenza e di politico la potenzialità disgregativa di un ordinamento.

La leale e sostanziale collaborazione che il legislatore ha richiesto al proprio funzionario nello svolgimento della sua attività, presuppone costituzionalmente l'aderenza al vero. Solo in quest'ottica il legislatore ha permesso che fosse attribuita a propri funzionari la facoltà di attestare di fronte a tutti, fino a querela di falso, che i fatti contenuti in un documento facessero prova - per l'appunto - di se stessi e dovessero quindi essere ritenuti credibili ed inoppugnabili. Il legislatore sapeva che avrebbe creato un castello di mostruose falsità, sul quale non poteva reggersi nessun rapporto tra cittadino e stato, se avesse avallato la pura forma senza contenuto di verità.

Con il suo comportamento e con la sua attività il notariato è venuto tradendo innanzitutto la propria dignità e continua a tradire l'aspettativa del legislatore, nonostante che, per paura della sua potenziale de-funzionalizzazione, si agiti e si dia daffare per rendersi in qualche modo presente.

Il ragionamento sin qui svolto potrebbe apparire per ora solo filosofico e metagiuridico, ma possiede in realtà una sua testuale riprova normativa nell'art. 54 co. 2 della Costituzione e nell'art. 479 del codice penale.

In nessuna disposizione normativa si afferma palesemente il presupposto di verità che è sotteso all'attività notarile come in quest'ultimo articolo. E neppure nella legge istitutiva del notariato il legislatore si è spinto a sancire l'obbligo della veridicità, proprio perché questo veniva dato per presupposto e scontato nella leale attribuzione ad un pubblico funzionario di uno specifico potere.

Infatti l'art.1 della legge del '39 si limita solo ad illustrare il contenuto del potere conferito e gli effetti dispiegati dall'attività, senza addentrarsi nella sostanza del rapporto istitutivo della funzione notarile.

Quindi l'attività svolta non costituisce di per sé la finalità propria della funzione, quanto il risultato concreto dell'operare del funzionario. E quest'ultimo non si caratterizza tanto per l'operare estrinseco, che ne costituisce la sola manifestazione storica, quanto per il suo logico posizionarsi e rapportarsi rispetto all'ordinamento statale, ossia rispetto al complesso di norme che regolano la convivenza del singolo con le istituzioni.

Se dunque il potere affidato al funzionario-notaio è costituito dall'esprimere documenti che attestino fatti (destinati a provare di se stessi la veridicità di fronte a tutti fino a prova contraria), lo spirito che deve improntare lo svolgimento della funzione notarile ed il suo rapportarsi con l'ordinamento non potrà essere se non quello di attestare fatti veridici e non fasulli.

Solo dunque quando simile documento viene redatto con tale spirito si può dire che il funzionario ha svolto la propria funzione correttamente in rapporto all'ordinamento ed ha conseguentemente attribuito pubblica fede ad un evento.

Nè potrebbe essere diversamente.

Non in prospettiva giuridica, perché la veridicità dei fatti e delle volontà connesse costituisce uno degli elementi effettuali - quindi giuridici - della fattispecie individuativa della funzione; neppure in prospettiva socio-politica perché nessun ordinamento statale che voglia accreditarsi come effettivo ed efficace (neppure nel Terzo Mondo, con tutto il rispetto per la sincerità e verità dei rapporti che anima la convivenza tra quelle persone!) potrebbe attribuire la facoltà di lasciar circolare nel proprio ambito territoriale come vere, notizie solo formalmente credute tali e quindi anche solo potenzialmente dubbie.

Eppure nel nostro Stato ad alta civiltà e tecnologia possono coesistere sia funzionari abilitati a "coniare solo moneta buona" che funzionari abilitati a coniarne tanto di falsa quanto di buona, quantunque tutti - cittadini e uomini d'apparato - siano tenuti a considerarle entrambe come buone, fino a prova contraria!

Con questi risultati: che, ben presto, nessuno sa più quale moneta sia buona e quale falsa, e - fuori di metafora - lo Stato si trasforma in inquisitore (magari solo nei confronti di certi soggetti, per esempio quelli pubblicati come potenziali evasori all'inizio di ogni anno), o ipocritamente - per salvare un sistema fiscale che fa acqua da tutte le parti - mantiene l'aspetto di un'imposta a quella che ormai si palesa sempre più come tassa (imposta di registro sul valore catastale degli immobili).

Mostruosità simili non potevano che essere figlie dell'equivoco di fondo che l'attribuzione di una funzione giuridica possa essere disgiunta dal comportamento veridico del pubblico funzionario demandato allo svolgimento.

L'attribuzione della pubblica fede non può e non potrà mai avvenire (essendo un elemento giuridico di una fattispecie e costituendo in termini politici una finalità secondaria rispetto alle finalità costituzionali) in spregio della veridicità, in quanto quest'ultima è diretta applicazione e conseguenza della dignità, della disciplina e dell'onore cui è tenuto ogni pubblico funzionario, sia per dovere istituzionale (cfr. art. 54 co. 2 cost.), sia per tutela penale (cfr. art. 479 c.p.).

Se quanto si è andati dicendo è fondato, ne deriva un palese tradimento operato dal notariato, nel momento in cui non contempla più come primariamente e tacitamente inserito nella sua essenza istituzionale lo svolgimento veridico della propria attività.

Ne scaturisce altresì l'equivoco dello svolgimento di una funzione che per certi aspetti sembra ormai fine a se stessa e quindi priva di fine, o in ricerca affannosa di un fine plausibile e legittimante, sempre sull'orlo di uno sconfinamento penale del suo operato (dall'applicazione dell'art. 479 del c.p. il passaggio all'art. 294 c.p. ed all'art. 319 c.p. - per quanto attiene alla parcella - è assai breve!).

Ne discende poi che sulla scorta del ragionamento sviluppato non è possibile condividere non solo l'opinione degli organi istituzionali, che prospettano la funzione notarile come una funzione di mediazione, ma neppure l'opinione di parte di coloro che, presentandosi come "critici ben pensanti", prospettano l'essenza dell'attività come "funzione certificata" o più modernamente "garantista".

Alla luce di quanto si è detto, tutte queste funzioni non possono assurgere a finalità propria, possono senz'altro coesistere solo e soltanto in subordine (e tra loro in concomitanza) rispetto al prius costituito dalla concatenazione assolutamente veridica dei fatti enunciati in ogni documento.

Allora risulta chiaro e lampante quello che gli organi istituzionali (come il CNN) dovrebbero fare:

- mantenersi vigile in ogni frangente in cui si possa palesare la possibilità di uno svolgimento non veritiero della funzione in conseguenza dell'approvazione di nuove disposizioni normative, intervenendo a livello legislativo-parlamentare al fine di correggere le possibili devianze;

- non tollerare l'emanazione di provvedimenti normativi (quale art. 54 del D.P.R. 131/86) che comportano una contrastante valutazione di un'identica fattispecie (compra-vendita) da parte di diversi settori amministrativi (giuridico-penale e fiscale) o dello stesso settore amministrativo (imposizione diretta ed indiretta), evitando in tal

modo che si accentuino i potenziali e sempre latenti contrasti tra pubblico e privato;

- favorire la moderazione, la linearità e la chiarezza dell'imposizione fiscale, cercando di ottenere dal legislatore risultati elementari in ordine alla capacità contributiva, come quello che solo le attività possano essere considerate presupposto di imposta, mentre gli atti possano solo essere considerati presupposto di tassa (abolizione dell'imposta di registro e successione);

- contrastare in ogni modo (soprattutto penale) situazioni di disservizio degli uffici amministrativi pubblici (Conservatorie e Catasto), che comportano l'accentuarsi della possibilità di uno svolgimento non veridico delle procedure accertative, prendendo provvedimenti perché a fronte di tali disservizi i funzionari siano obbligati ad assumere comportamenti idonei per salvaguardare l'identità veridicamente probatoria della funzione (deposito del prezzo a loro mani e svincolo dell'importo solo a trascrizione avvenuta; allegazione di tutta la documentazione catastale comprovante la reale consistenza dell'oggetto contrattuale se sussistono dubbi sull'individuazione del bene o dei diritti connessi, ecc.);

- incentivare quanto più possibile l'attività di controllo, sia nei confronti dei singoli Consigli Notarili sia dei notai, perché lo spirito veridico con cui deve essere svolta la funzione non possa essere travalicato;

- evidenziare in sede congressuale ogni anno, prima di ogni altra considerazione, l'eventuale distanza ancora emergente tra finalità della funzione e impossibilità di una veridica e realistica applicazione del dettato normativo, al fine di agevolare la ricucitura del tessuto sociale.

Ma ciò a cui si assiste è esattamente il contrario.

Il CNN si guarda bene dal far politica; o se si azzarda a farne, riesce a mala pena a piagnucolare sulle inefficienze amministrative del sistema, senza cogliere la sostanza di fondo del proprio compito.

Nel codice deontologico sono state malamente accavallate disposizioni che riguardano la funzione notarile nel suo aspetto propriamente esplicativo (atto pubblico e scrittura privata autenticata o meno, in ordine ai quali - se il contenuto è veridico - non è logico possano sussistere differenze) e disposizioni che attengono piuttosto all'aspetto organizzativo interno (recapiti ecc.), sempre senza alcuna chiarezza di fondo in ordine alla funzione ed anzi, equivocando paurosamente sulla presunta finalità di "mediazione" propria della categoria.

Per giunta nel movimento "cosiddetto sindacale" si continuano a manifestare atteggiamenti ondivaghi. Parte dei colleghi pare schierata a mantenere l'identità della funzione nell'alveo tradizionale, ma apparendo assolutamente demotivata in or-

dine a qualsiasi ulteriore tentativo di chiarificarne la finalità; altra parte, pare intenzionata ad accreditare la prospettiva di una più moderna funzione "garantista" - come già si è detto -, senza però aver recepito la insostituibile necessità di chiarezza sulle finalità veridiche proprie dell'istituzione.

E' dunque un totale tradimento perpetrato in grande stile e, nella migliore delle ipotesi, come si è detto all'inizio, a fini di sopravvivenza.

Ma sicuramente con risultati opposti.

Ormai con l'idea della "mediazione" si è toccato il fondo!

Ed è chiaro perchè dia fastidio un po' a tutti parlare ancora di "attribuzione di pubblica fede": perchè

questa costituisce una spina nel fianco per tutti coloro che si sentono ancora richiamati all'obbligo di una sostanziale veridicità nello svolgimento della funzione, come suo presupposto insostituibile.

Difatti, per attribuire pubblica fede, per dar certezze o garanzie, bisogna prima credere di saper e voler almeno dire la verità.

Ma il notariato si è dimenticato di tutto questo.

E' diventato una funzione "senza volto".

Certo dell'identità delle parti, ma non più certo della propria.

Franco Treccani



L'IMPOSTA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI COSTITUZIONE DI GARANZIA REALE

Sono frequenti nella pratica atti unilaterali di costituzione di garanzia reale (pegno e ipoteca); la garanzia è accessoria ad un credito che sorge contestualmente (ma non per effetto dell'atto) o che è addirittura pre-esistente.

L'atto è in sintesi, così formulato:

"Tizio, a garanzia del suo debito di lire..... nei confronti di Caio, dipendente da costituisce pegno (o ipoteca) a favore di Caio stesso sui seguenti beni:.....".

La tassazione di tali atti viene effettuata, anche all'interno dello stesso ufficio del registro, nei modi più disparati. Si passa dall'applicazione dell'imposta in misura fissa all'applicazione dell'aliquota proporzionale dello 0,5%, addirittura ad un'aliquota del 3%.

Vediamo quindi di ricostruire l'esatta tassazione.

L'atto in esame è sicuramente qualificabile come "costituzione di garanzia reale" ed in quanto tale trova una sua specifica disciplina nell'articolo 6 della Tariffa allegato -A- al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che assoggetta, all'imposta proporzionale con l'aliquota dello 0,5%, le garanzie, reali e personali, prestate a favore di terzi.

Riguardo a ciò è la stessa amministrazione finanziaria a riconoscere che tale norma è, appunto, limitata alle sole garanzie prestate a favore di terzi e che pertanto scontano la sola imposta in misura fissa tutte le garanzie reali (e solo reali, possono essere) prestate per un debito proprio, come nel caso in esame. Nonostante ciò sono segnalati casi isolati di uffici che percepiscono l'imposta su qualsiasi costituzione di garanzia.

Alcuni uffici del registro giungono invece alla tassazione proporzionale di questi atti (nella maggior

misura del 3%) attraverso l'applicazione dell'articolo 9 della predetta Tariffa allegato -A-, che ricomprende gli "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale". Anche tale pretesa è destituita di fondamento per una serie di argomentazioni.

In primo luogo, l'imposta proporzionale è chiesta in violazione dell'articolo 20 del D.P.R. 131/86 per il quale "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione".

Soccorre al proposito la consolidata opinione della dottrina civilistica, la quale ritiene che il riconoscimento di debito non costituisca fonte di obbligazione e che le sue conseguenze siano sempre puramente processuali. Il riconoscimento di debito non è quindi un negozio giuridico di diritto materiale.

Il riconoscimento di debito non costituisce, non modifica e non estingue l'obbligazione, ma provoca una semplice astrazione processuale, consistente in un'eccezione al principio per cui chi pretende il riconoscimento di un diritto in giudizio deve provarne la fonte.

Il riconoscimento di debito manca pertanto di un qualsiasi contenuto di carattere patrimoniale ed in questo senso è chiara la lettera dell'art. 1988 C.C.. Inoltre, il riconoscimento di debito è un negozio giuridico unilaterale recettizio e per tale suo carattere non produce alcun effetto sino a quando non è giunto a conoscenza del destinatario.

Duplici è pertanto il motivo per il quale la ricostruzione della natura civilistica del riconoscimento di debito fa escludere la tassabilità della fattispecie in essere:

1) manca il contenuto patrimoniale;

2) il negozio è comunque privo di effetti sino a quando non è giunto a conoscenza del destinatario.

Anche l'evoluzione storica della normativa fiscale porta argomenti contrari della tesi sopra illustrata. Il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) espressamente menziona al n. 28 della tariffa parte I° la ricognizione di debito, assoggettandola ad un'imposta proporzionale dell'1,5%. La stessa norma conteneva una disposizione residuale del seguente tenore "in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori".

La disposizione residuale è contenuta anche nell'art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 634 e nell'art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86, n. 131 dello stesso identico letterale tenore: "Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

Non è invece stata riprodotta la disposizione specifica sulla ricognizione del debito.

Appare quindi probabile che il legislatore abbia voluto escludere tale fattispecie da quelle sottoposte ad imposizione proporzionale per evitare deviazioni dall'illustrato principio di cui all'articolo 20.

Se ciò non bastasse, altre indicazioni favorevoli alla tesi sostenuta discendono dall'esame del necessario collegamento tra la garanzia e il sottostante debito.

Nell'individuare le caratteristiche dei diritti reali di garanzia la dottrina si sofferma sulla accessorietà. Il diritto reale di garanzia, pegno o ipoteca, esiste solo se accede ad un credito.

Non è quindi ipotizzabile una garanzia reale senza il sottostante rapporto obbligatorio.

Con riferimento all'ipoteca, diritto che nasce per effetto dell'iscrizione nei registri immobiliari, deve ritenersi che l'atto costitutivo debba necessariamente contenere l'indicazione espressa del credito garantito e ciò anche perché questo deve essere riportato nella nota di iscrizione ai sensi dell'articolo 2839 c.c.

Alla stessa conclusione si deve in pratica pervenire per il pegno, che richiede la forma scritta ogni qualvolta il credito garantito ecceda le 5.000 lire.

Quando un negozio è formale devono risultare per iscritto tutti i suoi elementi essenziali. Se manca il riferimento scritto al rapporto obbligatorio cui accede la garanzia manca la determinazione dell'oggetto e il negozio deve considerarsi invalido.

E' necessario pertanto concludere che tutti gli atti di costituzione di garanzia reale devono contenere l'indicazione e, quindi, anche il riconoscimento del sottostante debito.

Chi sostiene che gli atti in esame devono essere assoggettati ad imposizione proporzionale ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa dovrebbe a questo

punto spiegare perché il legislatore abbia ritenuto necessario prevedere una distinta imposizione per le garanzie reali, mentre avrebbe potuto ricomprenderle nel riconoscimento del debito cui sono necessariamente collegate.

Secondo la tesi criticata, invece, ci sarebbero due distinte norme che tassano la medesima fattispecie.

Anche arrivando a tale assurdo non si vede comunque come sia sostenibile l'applicazione della norma residuale (articolo 9) anziché quella espressa (articolo 6).

Per tutte queste ragioni si può affermare che gli atti unilaterali portanti costituzione di pegno o ipoteca devono essere registrati col pagamento della sola imposta fissa, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la garanzia sia prestata a favore di un terzo (vale a dire da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio); in questo ultimo caso l'atto deve essere registrato col pagamento dell'imposta proporzionale dello 0,5% (articolo 6 Tariffa).

P.S.

Non credo di scandalizzare nessuno se confesso di aver tratto spunto per scrivere questo pezzo da un ricorso presentato alla Commissione Tributaria di Milano contro un provvedimento di silenzio rifiuto conseguente ad istanza di rimborso. In sostanza "interesse privato in atti d'ufficio".

L'abbondanza di materiale di cui "soffre" questa rivista ha poi consentito ai giudici Tributarî di Milano di pronunciarsi, prima della pubblicazione, con la decisione che si ritiene opportuno pubblicare anche se la motivazione non è di gran pregio.

Commissione Tributaria di Milano, sezione 19, decisione 14/11/94 n. 11869/93

Riconoscimento diritto al rimborso di lire 90.000.000 e accessori al netto dell'imposta fissa di lire 100.000. per imposta registro.

Trattasi della costituzione di atto di pegno per il quale l'ufficio ha applicato l'imposta proporzionale del 3% sul debito di lire 3.000.000.000. sul presupposto che l'atto contenesse riconoscimento di debito come tale tassabile in base all'articolo 9 della tariffa.

La parte ritenendo invece tassabile l'atto a tassa fissa, ha presentato istanza di rimborso e stante il silenzio dell'ufficio chiede a questa Commissione il riconoscimento del diritto al rimborso.

Afferma sussistere violazione art. 20 DPR 131/1986 in quanto:

- a) il riconoscimento di debito non costituisce fonte di obbligazioni essendo solo un istituto di diritto processuale e non sostanziale ed in quanto tale non sarebbe fonte di obbligazione;
- b) lo stesso sarebbe privo di effetti fino a quando non giunge a conoscenza del destinatario.

Chiede il riconoscimento del diritto al rimborso.
Il Collegio, considerando le argomentazioni di parte ricorrente e considerando le stesse fondate,

delibera di accogliere il ricorso.

Arrigo Roveda - Notaio in Milano

LE OPERAZIONI DI "PRONTI CONTRO TERMINE" TRA FISCALITA' E DIRITTO

Nelle operazioni di pronti contro termine, la vendita di titoli, effettuata a termine alla banca, costituisce, semplicemente, una obbligazione di vendere alla banca, ad una certa data ed a un certo prezzo, i titoli.

Pertanto, l'operazione stessa, sempreché abbia ad oggetto titoli di stato, è esente dall'imposta di successione, essendo proprietario dei titoli, fino alla scadenza, l'investitore.

COMM. TRIB. SEZ. II - TORINO - 22.7.1994 N. 360.

La Commissione Tributaria di Torino, ha adottato un'importante decisione sulle operazioni di "pronti contro termine" in relazione alle quali emerge una grave asimmetria tra ricostruzione civilistica e disciplina fiscale.

Manca nel Codice Civile una definizione della fattispecie.

La dottrina aziendalistica, in aderenza alla funzione tecnico-economica del contratto ed alla disciplina ad essa riservata dalla normativa fiscale (art. 17 D.L. 533/87 e art. 10 legge 154/88), stabilisce che per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, poste in essere:

- a) nella stessa data;
- b) tra le medesime parti;
- c) per pari importo nominale.

Oggetto del contratto sono normalmente titoli del mercato monetario (BTP e CCT, quasi mai titoli azionari); nel momento della vendita a pronti il prezzo corrisponde al valore dei titoli; nel momento del riacquisto a termine, il prezzo è, sempre, necessariamente superiore.

Nella prassi, il perfezionamento del contratto avviene attraverso l'emissione di due fissati bollati con pagamento della tassa sui contratti di borsa per entrambi i negozi.

Secondo la dottrina, i due contratti, anche se posti in essere contestualmente, risultano funzionalmente collegati: da un lato emerge l'interesse di un determinato soggetto all'investimento e, dall'altro, l'interesse della banca alla liquidità.

Il collegamento funzionale non comporta una unitarietà strutturale dell'operazione che risulta realizzata attraverso due negozi autonomi e distinti (Giuliani). Trattasi di fattispecie negoziale atipica che si realizza attraverso due vendite ad effetti reali, immediatamente traslative dei titoli, con la sola peculiarità che nella vendita a termine, viene differita, ad un momento successivo, l'esecuzione.

La prassi bancaria, in sintonia con la ricostruzione dottrinale, procedeva istituendo un apposito dossier di deposito, intestato al cliente, nel quale venivano evidenziati i titoli oggetto di vendita a pronti. Va precisato che gli interessi maturati, durante la fase della cessione a pronti e fino alla scadenza del termine previsto per il trasferimento dei titoli, restano di pertinenza dell'acquirente.

Questa ricostruzione dell'istituto, ineccepibile sul piano civilistico, risulta inconciliabile con la disciplina che la fattispecie riceve dal D.L. 87/92 e dall'art. 12 della DIR. CEE 86/635 che ha imposto un nuovo criterio di rappresentazione in bilancio delle operazioni "pronti contro termine".

Sulla base della nuova disciplina, le operazioni in oggetto, vanno suddivise tra:

- a) operazioni che comportano "l'obbligo" per l'acquirente a pronti di rivendere a termine i titoli oggetto dell'acquisto;
- b) operazioni che comportano la "facoltà" di rivendere a termine.

Le operazioni sub a) vengono qualificate come "operazioni di finanziamento garantite da titoli", che non escono dalla disponibilità della banca e non determinano, per la stessa, movimentazione del portafoglio.

Le operazioni sub b) vengono considerate come vere e proprie vendite di titoli, con la conseguente movimentazione del portafoglio della banca.

Come chiaramente evidenziato dalla circolare ABI sull'argomento, le operazioni sub a) (che costituiscono l'ipotesi assolutamente prevalente) devono essere trattate come i "riporti"; devono essere iscritte dagli istituti di credito come debiti verso i clienti e i titoli oggetto di negoziazione devono figurare nel bilancio della banca e non devono passare nella disponibilità del cessionario.

Questa disciplina, che trova il suo fondamento nel principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica, alla base della Direttiva CEE n. 86/635, urta con la ricostruzione dogmatica dell'istituto.

In relazione alla ricostruzione effettuata dalla dottrina (cui si è uniformata la Commissione Tributaria di Torino), nel caso di morte del cessionario dei titoli prima della scadenza del termine di rivendita, i titoli oggetto della negoziazione "a pronti" andrebbero indicati, quali titoli esenti, nelle attività del de cuius; in base alla normativa fiscale vigente, quei medesimi titoli vengono indicati dalla banca tra le proprie attività in quanto non risultano mai trasferiti. In relazione a quanto detto, la banca non potrà rilasciare alcuna attestazione sull'esistenza dei titoli esenti nella disponibilità del de cuius, ma soltanto una dichiarazione attestante l'esistenza di un credito a favore del de cuius, derivante da un'operazione di finanziamento assistito dalla garanzia dei titoli.

Risulta di tutta evidenza come problematiche identiche possano emergere nell'ipotesi in cui, il cessionario a pronti di titoli esenti voglia, prima della scadenza del termine, (trasferendo evidentemente i medesimi obblighi di rivendita), donare ad un proprio figlio i titoli.

L'asimmetria tra normativa civilistica e fiscale porta pertanto all'assurda conclusione di indicare nella disponibilità "dell'acquirente a pronti" titoli che rimangono nel portafoglio della banca e vengono indicati, nel bilancio della stessa, fra le proprie attività.

La qualificazione fiscale delle operazioni "pronti contro termine" come finanziamenti garantiti da titoli, ha spinto parte della dottrina a ricondurre la fattispecie al contratto di riporto disciplinato dagli artt. 1548 e segg. C.C.

Con il "riporto bancario o finanziario", gli istituti di credito acquistano titoli a pronti e li trasferiscono a termine al medesimo prezzo o ad un prezzo maggiore o minore.

La dottrina aziendalistica e la giurisprudenza assolutamente prevalenti hanno qualificato l'istituto come "speciale forma di finanziamento garantita da titoli".

Pur non mancando notevoli elementi di affinità tra le due fattispecie, le stesse si differenziano sotto diversi ed essenziali profili:

a) la dottrina (Mirabelli - Messineo - Dalmartello) e la giurisprudenza hanno qualificato il riporto come "contratto unitario" che contiene due compravendite e che soggiace alle norme sulla compravendita che non siano incompatibili con la sua natura.

Dalla unitarietà del contratto deriva che la nullità di una compravendita investe necessariamente l'intero contratto.

L'operazione di pronti contro termine è stata invece qualificata come fattispecie negoziale atipica, non unitaria, caratterizzata da due vendite immediatamente traslative.

b) il riporto è contratto reale (Mirabelli) che si perfeziona con la consegna dei titoli, requisito essenziale per la formazione stessa del contratto.

Il contratto è concluso e perfetto con l'incontro dei consensi, integrato dalla consegna dei titoli al riportatore, rimanendo in "obligatione" l'obbligo del riportatore di pagare, alla consegna, il prezzo che forma il corrispettivo del primo trasferimento.

Sulla base di tali presupposti, la prevalente dottrina ha escluso la configurabilità, nel nostro ordinamento, del riporto consensuale.

I pronti contro termine, si concludono solo attraverso l'emissione e sottoscrizione di due fissati bollati, che individuano le due vendite poste in essere, cui non consegue alcuna consegna contestuale e materiale dei titoli nel momento dell'acquisto a pronti.

c) oggetto del contratto di riporto devono essere, necessariamente, titoli di credito fungibili.

Nei pronti contro termine, sono comprati e venduti non titoli della stessa specie, ma gli stessi titoli, resi infungibili attraverso la loro analitica individuazione.

d) elemento essenziale delle due fattispecie è il prezzo.

Nel riporto, la dottrina propende per l'unicità del prezzo, costituito dal saggio di interesse o, in caso di prezzo a favore del riportato, dal c.d. premio di deposito.

Nel contratto di riporto, tuttavia, il prezzo corrisposto dal riportatore è sempre caratterizzato da uno scarto, positivo o negativo, rispetto al valore corrente dei titoli. Inoltre nel riporto può accadere che il riportato (acquirente a termine) versi al riportatore (acquirente a pronti) un importo inferiore a quello ricevuto nel primo scambio; tale ipotesi è assolutamente esclusa nell'operazione pronti contro termine.

Vorrei concludere evidenziando come il caso analizzato vada annoverato tra quelli che fanno emergere, in maniera netta, la tendenza ad attribuire centralità alla normativa fiscale con la progressiva marginalizzazione del diritto civile. Questa tendenza, che nel nostro paese presenta aspetti patologici, mi sembra sicuramente connaturata ad una società postindustriale come la nostra e non è scevra di ripercussioni su funzione, preparazione e ruolo del notaio.

Benedetto Antonio Elia

TASSAZIONE DEI CAPITAL GAINS PER I NON RESIDENTI

La Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991 ha pubblicato la legge 25 marzo 1991 n. 102 che ha convertito con modificazioni il D.L. 28 gennaio 1991 n. 27.

La normativa in esame (meglio conosciuta come "legge sui capital gains") ha disciplinato l'assoggettamento ad imposta, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle plusvalenze di cui alle lettere c e c bis dell'art. 81 del D.P.R. 917/86 (redditi diversi). Si tratta quindi delle plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di impresa commerciale, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di:

- azioni,
- quote rappresentative del capitale o del patrimonio, o di altre partecipazioni analoghe,
- certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni enti ed altri organismi nazionali ed esteri,
- obbligazioni convertibili,
- diritti di opzione,
- ogni altro diritto che non abbia natura di interesse connesso ai citati rapporti anche derivanti da operazioni a premio e da compravendite a pronti o a termine.

Individuato così sinteticamente il presupposto oggettivo della legge sui capital gains è ora necessario approfondire il presupposto soggettivo.

Come si è visto, oggetto di tassazione sono "le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio delle imprese commerciali".

Per effetto dei principi di tassazione nei confronti dei non residenti, sanciti dall'art. 20 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la condizione negativa ("diverse da...") si verifica nei confronti di tutti i soggetti non residenti, che non abbiano nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Infatti in base al disposto dell'art. 20 lettera f richiamato dalle disposizioni dell'art. 112 comma 2 (principio della "vis attractiva") se un soggetto non residente dispone di una stabile organizzazione in Italia e cede delle partecipazioni che si riferiscono a detta stabile organizzazione, le plusvalenze originate vengono attratte nel reddito imponibile (reddito d'impresa) di detta stabile organizzazione; in caso contrario le plusvalenze, se imponibili, dovranno essere assoggettate, ai sensi dell'art. 20 TUIR, all'imposta sui capital gains.

L'art. 20, e più precisamente il comma 1 lettera f, dispone che "ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello stato" i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attività o relative a beni che si trovano nel territorio stesso".

In altre parole, le disposizioni della legge sui capital gains si applicano alle plusvalenze derivanti

dalle cessioni a titolo oneroso sopra individuate realizzate dai seguenti soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio italiano:

- persone giuridiche
- persone fisiche
- altri enti

Si precisa che si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi diversi di cui al capo VII derivanti da attività svolte nel territorio dello stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso (es. azioni circolanti in Italia), mentre si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti. Con tale presunzione il legislatore ha finalmente posto fine alla questione inerente alla qualificazione giuridica delle quote di partecipazione in società e/o enti residenti disponendo, per presunzione assoluta, la loro esistenza nel territorio dello stato.

Le citate quote, anche se possedute da soggetti non residenti, si considerano pertanto, per presunzione assoluta, esistenti nel territorio dello Stato e quindi soggette alla disciplina della legge sui capital gains. Viceversa gli altri titoli (azioni, obbligazioni) si considerano esistenti in Italia solo se ivi circolanti (beni che si trovano nel territorio): infatti, come già chiarito, il presupposto oggettivo della tassazione è costituito dal realizzo in Italia di redditi diversi, cioè di plusvalenze su beni o diritti esistenti in Italia (o presunti tali in base a disposizioni di legge).

Chiariti i presupposti oggettivi di tassazione è doveroso verificare le modalità di tassazione in capo al soggetto non residente.

Come noto l'imposizione si basa su due regimi:

1. Regime forfettario
2. Regime analitico

detti regimi trovano, anche nel caso di soggetti non residenti, gli stessi criteri applicativi previsti per i soggetti residenti.

Va rilevato tuttavia che l'art. 4 della legge in esame fa salve le disposizioni di miglior favore eventualmente disposte dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni applicabili. L'ultimo periodo dell'art. 4 comma 1 infatti, anche se in via indiretta (obblighi degli intermediari), chiarisce che la plusvalenza può essere non imponibile per effetto delle disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni e ciò coerentemente con il disposto di cui all'art. 128 (accordi internazionali) del D.P.R. 917/86.

Dall'intero contesto della disciplina si desume che l'eventuale non imponibilità in forza di disposizione convenzionale non può essere fatta valere nell'ipo-

tesi di opzione da parte del soggetto non residente per il regime forfettario: sarebbe infatti una contraddizione optare, da un lato, per un regime di tassazione e dall'altro richiederne l'esenzione in forza delle disposizioni convenzionali.

Questo principio si può anche desumere dalla lettura della Circolare Ministeriale esplicativa della legge in esame (C.M. n. 14 dell'11.4.1991).

In coerenza con le disposizioni normative, la circolare citata ha chiarito che gli adempimenti degli intermediari (notai, aziende ed istituti di credito, agenti di cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, SIM) previsti in ipotesi di regime ordinario (per legge o per opzione) "non trovano applicazione oltre che per le cessioni soggette al regime forfettario, per quelle derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di convenzioni internazionali poste in essere da soggetti non residenti; a questo fine tuttavia gli intermediari sono tenuti ad acquisire ed a conservare apposite attestazioni dei cedenti o committenti non residenti da cui risultino le condizioni di non imponibilità testé considerate. Da tali attestazioni dovranno comunque risultare le generalità dei non residenti e la data e l'oggetto della cessione".

Si ritiene, in relazione al tenore della norma, ai chiarimenti della C.M. n. 14 e della circolare ABI 8.4.91 n. 84, che per l'intermediario sia sufficiente raccogliere una dichiarazione del soggetto cedente che confermi l'esistenza di tutte le condizioni che il trattato richiede per beneficiare del trattamento di miglior favore con la quale si richieda l'esenzione dalla disciplina sui capital gains.

In presenza di plusvalenze oggettivamente e territorialmente imponibili si possono quindi presentare 3 casi:

1. Cessione non coperta dalla disciplina convenzionale;
2. Cessione coperta dalla disciplina convenzionale di cui il cedente non intende avvalersi;
3. Cessione coperta dalla disciplina convenzionale di cui il cedente dichiara di voler beneficiare.

Nel primo e secondo caso l'intermediario dovrà adempiere a tutte le eventuali obbligazioni previste dalla legge come se il cedente fosse un soggetto residente.

Qualche problema si può verificare per l'indicazione del codice fiscale del cedente nella comunicazione di cui al comma 1 art. 4 D.L. 27/91 (regime ordinario). Non sempre infatti il soggetto non residente dispone di un codice fiscale italiano.

A tale riguardo dopo alcune perplessità manifestate dall'ABI (circolare 11 febbraio 91 n. 16) la materia è stata regolata dal D.L. 331/93 che ha disposto all'art. 64 che "coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti, hanno diritto di riceverne da questi

ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione Finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte (omissis)".

Per completezza si precisa che nell'ipotesi di regime ordinario di tassazione il soggetto non residente dovrà presentare la dichiarazione dei redditi indicando la plusvalenza realizzata e versando l'eventuale imposta dovuta. La dichiarazione dovrà essere inviata all'ufficio imposte o al centro di servizi nel cui distretto ha sede la società oggetto di cessione (Nota Ministeriale 12/814 del 3.8.1983).

Nel terzo e ultimo caso l'intermediario dovrà invece richiedere la citata dichiarazione e non dovrà adempiere a nessuna altra formalità ivi compreso l'invio della prescritta comunicazione all'Amministrazione Finanziaria (regime analitico). Infatti, essendo il soggetto non residente liberato dall'obbligo di presentazione della denuncia dei redditi, relativamente alle plusvalenze in discorso, l'eventuale comunicazione dell'intermediario (che come ben noto è finalizzata al controllo del regolare assolvimento da parte del contribuente dell'imposta sostitutiva) non avrebbe alcuna ragione di esistere.

In alcuni casi risulta per l'intermediario difficile stabilire se esiste, nella eventuale convenzione applicabile in relazione alla residenza del cedente, una disposizione che permetta al cedente stesso di essere considerato non soggetto alla disciplina sui capital gains italiana. Qui di seguito abbiamo brevemente riassunto i riferimenti normativi delle convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti tra l'Italia e gli altri paesi, tenuto conto della specifica normativa italiana. Il prospetto si pone come obiettivo quello di fornire al lettore uno strumento di rapida ricerca della norma convenzionale eventualmente applicabile. Per completezza si sono anche rilevate delle brevi note sul trattamento del capital gain. Per un più approfondito esame si rinvia comunque alle disposizioni di legge.

RESIDENZA DEL CEDENTE	RIF. NORMATIVI	BREVI NOTE SUL TRATTAMENTO DEL CAPITAL GAIN
ARGENTINA AUSTRALIA	art. 13 comma 4 art. 13 comma 2/3	non imponibile in Italia imponibili in Italia se realizzate da persone fisiche e in ogni caso se il patrimonio della cedenda società sia costituito principalmente da terreni o diritti di sfruttamento, di ricerca di risorse naturali in Italia
AUSTRIA BELGIO BRASILE BULGARIA CANADA	art. 13 comma 3 art. 13 comma 4 art. 13 comma 3 art. 11 comma 4 art. 13 comma 3/4/5	non imponibile in Italia non imponibile in Italia sempre imponibile in Italia non imponibile in Italia in ogni caso lo stato italiano ha il diritto di tassare gli utili derivanti dall'alienazione: - se l'alienante è stato residente in Italia nel corso di un periodo di almeno 15 anni immediatamente precedente all'alienazione del bene stesso, e il cedente è stato residente in Italia per un'epoca qualsiasi nel corso dei 5 anni precedenti l'alienazione medesima. Tale complessa disposizione deriva, come precisato nel protocollo della convenzione, dal fatto che era stata constatata la reale esistenza di evasione - se il patrimonio della cedenda società è costituito essenzialmente da beni immobili esistenti in Italia - non imponibile in Italia negli altri casi
CECOSLOVACCHIA[*] CINA	art. 13 comma 3 art. 13 comma 4/5/6	non imponibile in Italia imponibile in Italia se: - il patrimonio della società è costituito direttamente od indirettamente da beni immobili situati in Italia - la plusvalenza è imponibile in Italia se gli utili derivano dall'alienazione di azioni che costituiscono una partecipazione del 25%
CIPRO COREA	art. 13 comma 2 art. 13 comma 5	non imponibile in Italia non imponibile in Italia salvo gli utili derivanti dall'alienazione di azioni qualora il cedente nel corso degli ultimi 2 anni abbia detenuto anche per un certo periodo una partecipazione superiore al 25% del capitale
COSTA D'AVORIO DANIMARCA ECUADOR EGITTO FILIPPINE	art. 13 comma 4 art. 13 comma 4 art. 13 comma 3 art. 13 comma 3 art. 13 comma 3/4	non imponibile in Italia non imponibile in Italia non imponibile in Italia non imponibile salvo le azioni non imponibile tranne il caso di azioni, partecipazioni in società di persone o trust i cui beni sono costituiti essenzialmente da beni immobili situati in Italia
FINLANDIA FRANCIA	art. 13 comma 4 art. 13 comma 4	non imponibile in Italia non imponibile in Italia salvo gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di quote facenti parte di una partecipazione importante nel capitale di una società residente in Italia. Si considera che esiste una partecipazione importante se

GERMANIA	art. 13 comma 4	il cedente, da solo o con persone associate o collegate, dispone direttamente od indirettamente di azioni o di quote che danno complessivamente diritto ad almeno il 25% degli utili della società (protocollo punto 8) non imponibile in Italia. Ai sensi del punto 12 del protocollo se la cessione ha per oggetto una partecipazione detenuta da un soggetto tedesco che si sia trasferito in Italia e sia stato assoggettato a tassazione sulla plusvalenza all'atto dell'espatrio, il valore di costo da utilizzare ai fini della tassazione in regime analitico corrisponde all'ammontare che la Germania ha considerato come valore teorico al momento dell'espatrio
GIAPPONE	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
GRAN BRETAGNA	art. 13 comma 4/5	non imponibile salvo il caso in cui si verificano le seguenti 3 condizioni: - l'alienante è residente in Gran Bretagna - è stato residente in Italia in qualsiasi momento nei 5 anni precedenti l'alienazione - la plusvalenza non è soggetta ad imposta in Gran Bretagna
GRECIA	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia
INDIA	art. 13 comma 2/3	sempre imponibile in Italia
IRLANDA	art. 19 comma 2	non imponibile in Italia
ISRAELE	art. 5 comma 4	non imponibile in Italia
IUGOSLAVIA[*]	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia
KENYA	art. 13 comma 3/4/5	L'Italia può prelevare un'imposta sugli utili realizzati da una persona fisica residente in Kenya che sia stata residente in Italia durante un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione. Inoltre è imponibile in Italia la cessione di una partecipazione in una società o in una associazione (trust) il cui patrimonio sia costituito essenzialmente da immobili situati in Italia. Non imponibile in Italia negli altri casi
KUWAIT	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia
LUSSEMBURGO	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
MALAYSIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
MALTA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
MAROCCO	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
NORVEGIA	art. 13 comma 3/4/5	non imponibile salvo il caso in cui si verificano le seguenti 3 condizioni: - l'alienante è residente in Norvegia - è stato residente in Italia in qualsiasi momento nei 5 anni precedenti l'alienazione - la plusvalenza non è soggetta ad imposta in Norvegia
NUOVA ZELANDA	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia salvo il caso di partecipazione in società, associazioni (trust) il cui patrimonio sia costituito essenzialmente da beni immobili situati in Italia
PAESI BASSI	art. 13 comma 4/5	non imponibile salvo il caso in cui si tratti di utili derivanti dall'alienazione di azioni o diritti di godimento di una società residente in Italia il cui capitale sia in tutto o in parte

PAKISTAN	art. 13 comma 3/4/5	ripartito in azioni o se realizzate da una persona fisica residente nei Paesi Bassi ma che abbia la nazionalità Italiana e sia stata residente nei Paesi Bassi negli ultimi 5 anni antecedenti l'alienazione non imponibile in Italia salvo per gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di una società i cui beni consistono principalmente direttamente od indirettamente in beni immobili situati in Italia. In ogni caso gli utili derivanti dalla cessione di azioni che costituiscono una sostanziale (25% lettera H del protocollo) partecipazione in una società italiana sono imponibili in Italia
POLONIA	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia
PORTOGALLO	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia
ROMANIA	art. 14 comma 3	non imponibile in Italia
SINGAPORE	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
SPAGNA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
SRI LANKA	art. 22	non imponibile in Italia
STATI UNITI	art. 13 comma 4	non imponibile in Italia. Si segnala che ai sensi dell'art. 11 del protocollo aggiuntivo le azioni o le partecipazioni in una società od altra associazione di persone il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia vengono considerati immobili e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, gli utili derivanti dalla cessione sono imponibili in Italia.
SVEZIA	art. 13 comma 4	non imponibile salvo il caso in cui si verificano le seguenti 3 condizioni: - l'alienante è residente - è stato residente in Italia in qualsiasi momento nei 5 anni precedenti l'alienazione - all'atto dell'alienazione il cedente esercitava una influenza dominante
SVIZZERA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
TANZANIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
THAILANDIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
TRINIDAD E TOBAGO		fattispecie non prevista
TUNISIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
UNGHERIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia
U.R.S.S. [*]		fattispecie non prevista
VENEZUELA	art. 13 comma 4/5	non imponibile salvo gli utili derivanti dalla alienazione di azioni di società il cui patrimonio è costituito direttamente od indirettamente da beni immobili situati in Italia
ZAMBIA	art. 13 comma 3	non imponibile in Italia

[*] situazione anteriore allo smembramento

Gianluca Bolelli
Alberto Calori

PEGNO DI QUOTA DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Com'è noto, la legge 12 agosto 1993 n. 310 ha modificato l'art. 2479 c.c. disponendo che "l'atto di trasferimento delle quote" di società a responsabilità limitata "con sottoscrizione autenticata" debba essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese e che l'iscrizione nel libro soci del trasferimento possa essere effettuata solo "verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito".

La stessa legge ha inoltre introdotto l'obbligo di deposito nel registro delle imprese, in concomitanza del deposito del bilancio, dell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali (art. 2493 c.c.).

Con l'introduzione della novella, è sorto il problema dell'ambito di applicazione della stessa, in particolare dell'estensione degli obblighi alla costituzione in garanzia delle quote.

Per valutare la questione è necessaria una breve premessa.

Nonostante i dubbi sorti in sede di prima interpretazione, è ormai pacifico (v. Circ. Cons. Naz. Not. del 16 dicembre 1993) che la forma autentica - evidentemente sostituibile con quella dell'atto pubblico - sia necessaria solo per l'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese.

Il trasferimento di quote è, quindi, perfettamente valido ed efficace fra le parti in qualsiasi forma sia stipulato; peraltro, per poter ottenere l'iscrizione a libro soci, senza la quale il trasferimento non è efficace nei confronti della società (ai sensi dell'art. 2479 secondo comma c.c.), l'atto deve essere depositato per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, adempimento che richiede necessariamente la forma autentica.

Appurato che la forma richiesta dal nuovo art. 2479 c.c. non è "ad substantiam", occorre spendere qualche parola sull'ammissibilità della costituzione in garanzia delle quote di società a responsabilità limitata, mancando una espressa previsione ed un richiamo alle norme delle società per azioni.

E' opinione dominante (v. F. Di Sabato - Manuale delle Società - p. 593) che la quota di società a responsabilità limitata, in assenza di divieto espresso, possa essere oggetto di pegno: ciò si desume sia dall'ambito di applicazione dell'istituto del pegno, esteso dagli artt. 2800 e seguenti c.c. anche a crediti ed altri diritti, sia, a contrario, dal divieto di accettazione in garanzia delle proprie quote, sancito dall'art. 2483 c.c.

Al pegno di quote di società a responsabilità limitata si ritiene applicabile per analogia la disciplina dettata dall'art. 2352 c.c. per le società per azioni,

che attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di voto inerente alla quota.

Ovviamente, per poter esercitare tale diritto occorre che il pegno sia reso efficace nei confronti della società tramite l'iscrizione nel libro soci.

La contraria opinione, riportata nella circolare Assonime del 30 agosto 1993 n. 127 e fondata sulla mancata indicazione, nell'art. 2490 c.c., dei vincoli sulle quote fra gli elementi da annotare a libro soci, non mi pare accoglibile. Come già accennato, le norme sulle società a responsabilità limitata non contemplano in alcun modo la costituzione in garanzia delle quote; da tale dato di fatto si potrebbe, semmai, desumere l'impossibilità della costituzione in pegno. Qualora non si accolga questa tesi, sembra logico concludere per l'applicazione analogica della disciplina dettata per le società per azioni, data la similitudine delle fattispecie.

Tornando al problema di fondo, il Consiglio Nazionale del Notariato ha più volte preso posizione nel senso dell'estensione dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese all'atto di costituzione del pegno, ritenendolo ricompreso nella nozione di "trasferimento".

Questa interpretazione si fonda sulla constatazione che "la legge ha creato un meccanismo per il quale qualunque iscrizione nel libro soci deve necessariamente passare attraverso la trafila dell'atto notarile e dell'iscrizione di questo nel registro delle imprese".

Alcuni tribunali (fra questi quello di Milano) applicano tale principio ed accettano quindi il deposito degli atti di pegno su quote per la successiva iscrizione.

Altri tribunali, invece, ritengono che la norma riguardi esclusivamente i trasferimenti in senso stretto "e non già le costituzioni di pegno" le quali "semmai risponderanno al dettato dell'art. 2435 c.c. ult.co. che prevede l'iscrizione dell'elenco dei soci, nonché dei soggetti diversi dai soci titolari di altri diritti o beneficiari di vincoli" (così testualmente il Tribunale di Roma motiva il rifiuto dell'iscrizione).

Un'analisi fondata sul dato testuale potrebbe portare, in effetti, a reputare preferibile questo secondo indirizzo. Ben difficilmente si può sostenere che il termine "trasferimento" usato dalla legge comprenda anche la costituzione in pegno, che non determina in alcun modo un passaggio di titolarità, neanche parziale (come invece succede in caso di costituzione di usufrutto).

Il trasferimento, come effetto automatico del pegno, non può verificarsi neanche in un secondo

tempo, in caso di insolvenza del debitore e di mancato pagamento del credito garantito. In tali ipotesi, la quota data in pegno deve essere venduta nelle forme prescritte dagli artt. 2796 e 2797 c.c., richiamati dall'art. 2803 c.c. anche per la costituzione in pegno dei diritti; può essere assegnata al creditore pignoratorio, su sua domanda, esclusivamente in base ad un provvedimento del giudice (artt. 2798 e 2804 c.c.).

Ovviamente nullo sarebbe poi il patto col quale fosse convenuto il trasferimento della proprietà della quota data in pegno "in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato" (art. 2744 c.c.).

Per quanto concerne poi il riferimento all'art. 2435 c.c. come indice del diverso criterio dettato per il deposito dell'elenco soci, in realtà l'art. 2493 c.c., che regola tale deposito per le società a responsabilità limitata, non contempla i "beneficiari di vincoli" sulle quote, confermando direttamente l'assenza, nell'ordinamento, della previsione del deposito nel registro delle imprese dei vincoli sulle quote di società a responsabilità limitata.

La logica conseguenza di questa interpretazione è che l'atto di costituzione del pegno ha forma libera (salvo quanto necessario ad altri effetti) ed è iscrivibile a libro soci su semplice richiesta delle parti o, al massimo, con le modalità previste dalla precedente normativa.

A mio avviso, però, queste considerazioni puramente formali non sono sufficienti a risolvere la questione.

La legge 310/93 si inserisce nell'ambito di quei provvedimenti emessi nella lotta contro il riciclaggio del denaro sporco ed è finalizzata a rendere conoscibile ai terzi la compagine sociale delle società a responsabilità limitata, attraverso l'iscrizione sia del cosiddetto "elenco soci" sia delle vicende traslative delle quote.

Con la costituzione in pegno, anche se non si realizza il trasferimento della proprietà, si verifica però una modifica della titolarità di alcuni diritti connessi alla quota, in particolare di quello di voto (perlomeno se si ritiene applicabile per analogia l'art. 2352 c.c.) e di quello di percepire gli utili, che vengono accantonati dal creditore pignoratorio come frutti del bene dato in pegno, ai sensi dell'art. 2803 c.c. (v. Marocco, Morano, Raynaud in *Casi e Materiali di Diritto Commerciale - Società a Responsabilità Limitata* - p. 240 ss.).

Si tratta di diritti particolarmente rilevanti per la gestione della società, che possono portare al completo suo controllo, in modo assolutamente analogo a quanto può avvenire al proprietario della quota (d'altro canto il nuovo art. 2359 c.c., come modificato dal D.L.vo 9 aprile 1991 n. 127, ha introdotto una nozione di controllo molto ampia, che ha riguardo al diritto di voto più che alla titolarità della partecipazione).

Mi sembra quindi che la costituzione in pegno si possa inquadrare fra i "casi simili" al trasferimento, non tanto avuto riguardo alla natura, quanto agli effetti delle due fattispecie.

Il fondamento dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, come sopra individuato - cioè lo scopo di rendere trasparente la conclusione di contratti che potrebbero essere la copertura di operazioni in frode alla legge - si ritrova nell'ipotesi di pegno; questo legittima un'applicazione analogica della norma, che non va considerata come "eccezione a regole generali" ex art. 14 delle preleggi, ma espressione di un principio generale ex art. 12 delle preleggi stesse.

A questa conclusione si può arrivare, a mio avviso, anche tramite l'analisi dei principi regolanti la materia societaria.

Le numerose modifiche intervenute recentemente nel campo tendono tutte a privilegiare una maggior certezza e pubblicità delle vicende societarie, sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi.

Questo tentativo di rendere le vicende più conoscibili e controllabili si realizza attraverso un uso più ampio dei mezzi di pubblicità, anche in vista dell'ormai imminente entrata in vigore del registro delle imprese, originariamente concepito come archivio di portata assai ampia e generale.

La mancanza di formalità nel trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata apriva una falla nel sistema, sia dal punto di vista della certezza dei passaggi che da quella della pubblicità degli stessi.

Sotto il primo profilo, creava una macroscopica differenza rispetto al regime delle altre società commerciali, tutte soggette a forme particolari, anche se strutturalmente e funzionalmente diverse, per il trasferimento delle partecipazioni.

Sotto il secondo profilo, l'analogia con la mancanza di pubblicità delle vicende inerenti le azioni si contrapponeva alla necessaria iscrizione delle modifiche riguardanti le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.

Questa situazione è stata radicalmente mutata dalla legge 310/93 (che ha, fra l'altro, istituito una sorta di pubblicità anche per quanto riguarda la compagine sociale delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni, con l'introduzione dell'obbligo di iscrizione dell'elenco soci) per uniformare ai principi generali di certezza del diritto le vicende riguardanti le quote di S.R.L..

Se è vero che questi sono i principi regolanti la materia, è altresì plausibile che riguardino tutti gli atti che, in qualche modo, pongono la quota nella disponibilità di un soggetto diverso dal titolare, compreso il pegno.

Si verrebbe altrimenti a creare un diverso trattamento fra istituti che, negli altri tipi societari, sono del tutto assimilati.

Probante mi sembra, infine, la constatazione che le formalità imposte dall'art. 2479 c.c. per l'iscrizione a libro soci, essendo questa l'unica norma che contempla la fattispecie, diventano disciplina generale, applicabile ad ogni tipo di annotazione di carattere sostanziale.

In conclusione ritengo che anche la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata, prima di essere annotata a libro soci, vada

iscritta nel registro delle imprese e debba, pertanto, rivestire la forma della scrittura privata (o dell'atto pubblico), con applicazione analogica di quanto previsto dalla legge 310/93 per il trasferimento.

Manuela Agostini notaio in Milano



Le interviste del lunedì

a cura di Roberto Dini

Art. 2328 c.c.: giurisprudenza del Tribunale di Milano in tema di oggetto sociale

Genericità ed illiceità. Intermediazione e collaborazione in qualsiasi forma con soggetti pubblici e privati.

Trib. Milano

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere la intermediazione e collaborazione in qualsiasi forma con soggetti pubblici e privati, in quanto ai sensi dell' art. 1346 c.c. l' oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.

Secondo consolidate massime giurisprudenziali l'oggetto del contratto societario deve essere determinato (è individuato il settore economico: scambio o produzione) e specifico (sono individuati i segmenti merceologici, in cui si inserisce l'attività sociale).

Ebbene, nel caso, l' intermediazione non trova confini e si dilata oltre ogni ragionevole limite; la collaborazione stessa è un concetto evanescente, tale da rendere impossibile la caratterizzazione della attività sociale.

E, se rivolta nei confronti di soggetti pubblici, proprio per questa sua indefinita malleabilità, viene a collidere con norme di diritto amministrativo e pubblicistiche.

Tale è il nostro ordinamento, che esclude la liceità di previsioni statutarie aperte di tipo anglosassone, secondo le quali "la società può svolgere qualsiasi attività non in contrasto con la legge".

Genericità. Consulenze nel settore del terziario

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere la consulenza nel settore del terziario.

Genericità. Intermediazione di prodotti agricoli e industriali.

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere la intermediazione di prodotti agricoli e industriali.

Il Giudice, sulla scia di una consolidata giurisprudenza, reputa troppo esteso l'ambito di tali prodotti, tanto da rendere l' oggetto generico.

Non concordiamo.

Se l'oggetto del contratto societario deve essere determinato (è individuato il settore economico: scambio o produzione) e specifico (sono individuati i segmenti merceologici, in cui si inserisce l'attività sociale), entrambi i requisiti sembrerebbero qui realizzati.

La determinazione, d'altronde, si ottiene al negativo: risultano esclusi i prodotti dell'artigianato; i prodotti dell'ingegno; le opere dell'artista; vi rientrano quelli dell'agricoltura e dell'industria, che - in carenza di una puntuale elencazione - possono essere individuati ricorrendo alle tabelle merceologiche.

Come il Tribunale di Milano reputa legittima la generica previsione che la società svolgerà attività di import-export, solo in relazione alle società di agenzia (massima consolidata), non si comprende perchè non possa fare altrettanto quando oggetto dell'attività dell'impresa collettiva è l'intermediazione nel settore (sia pur ampio, ma non indeterminato) dei prodotti dell'agricoltura e dell'industria.

Illiceità. Collocamento di mano d'opera.

Non può essere omologato, perchè illecito, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere il collocamento di mano d'opera.

Tale previsione contrasta con la Legge 29.4.49, n. 264, che qualifica il collocamento come funzione pubblica esercitata secondo norme categoriche.

D' altronde, se si volesse intendere collocamento come intermediazione, si urterebbe con la Legge 23.10.60, n. 1369 che statuisce il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in tema di impiego di mano d'opera.

Illiceità. Consulenza legale.

Non può essere omologato, perchè illecito, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risultino essere le consulenze legali, anche se riferite al settore della attività principale.

Illiceità. Attività mobiliare, finanziaria e bancaria.

L'attività mobiliare, se intesa come intermediazione, svolta professionalmente nei confronti del pubblico, è attività riservata alle Sim dalla legge 2. 1.91, n. 1,

Quella finanziaria, al pari di quella bancaria, è ora disciplinata dal T.U. 1.9.93, n. 385, che coprendo una lacuna nella disciplina degli operatori professionali del mercato finanziario e creditizio, le ha riservate a soggetti particolari (intermediari finanziari e banche).

Il giudice ne ha concluso che non può esercitare anche attività mobiliare, finanziaria e bancaria, la società che abbia come oggetto principale la gestione di ristoranti.

Ma neanche in via strumentale, atteso che la riserva a favore di Sim e banca è inderogabile, e l'attività finanziaria non risulta occasionale e svolta non nei confronti del pubblico.

Illiceità. Consulenze nel settore assicurativo.

Il Giudice ha sospeso l'omologazione dell'atto costitutivo di società avente per oggetto le consulenze nel settore assicurativo, nell'assunto che si tratti di brokeraggio assicurativo.

Esprimiamo riserve in merito alla esattezza di tale interpretazione, anche se la infelice formulazione dell'oggetto lascia un certo margine di opinabilità.

Secondo la legge 28.11.84, n. 792 è broker di assicurazioni chi esercita professionalmente l'attività di intermediazione fra imprese di assicurazione e riassicurazione a favore di soggetti, che intendono provvedere con la sua consulenza alla copertura dei rischi.

Illiceità.

Rientra nella categoria della attività finanziaria la concessione di garanzie a favore di terzi!

L'atto deve essere sospeso, in quanto non se ne statuisce l'occasionalità e la strumentalità rispetto all'attività principale, nè se ne esclude la prestazione nei confronti del pubblico.

Tribunale di Milano - Sezione VIII Civile

Milano, 19 giugno 1995

Al sig. Dirigente della Cancelleria della società commerciali
del Tribunale
Sede

In relazione al quesito sull'accettazione per l'iscrizione di **trasferimenti a causa di morte di quote sociali documentati da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** relativamente alla qualifica di eredi dei cessionari,

premesso che:

- l'art. 2479 bis C.C. prescrive che l'iscrizione debba avvenire su presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni;
- l'art. 7 del RD 29 marzo 1942 n. 239 prevede che questi trasferimenti vengano annotati su presentazione di certificato di morte, di copia di testamento se esistente, di atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o legatario dei titoli;
- l'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 consente il ricorso a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nei casi in cui debbano essere attestati avanti alla Pubblica Amministrazione fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato;
- l'art. 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241 vieta alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità o utilità di esigere atti di notorietà in luogo di dichiarazioni sostitutive;
- l'art. 3 n. 4 del D.P.R. 25 gennaio 1994 n. 130 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prevede che costituisca violazione di dovere d'ufficio il rifiuto di ricevere tali dichiarazioni;

osservo che:

1. Il fatto del decesso di un socio e lo stato di erede possono formare oggetto di dichiarazione sostitutiva;

2. La legge n. 15/1968 prevede l'equiparazione tra atto notorio e dichiarazione sostitutiva dello stesso;

3. La legge n. 241/1990 e il D.P.R. n. 130/1994 impongono alla Pubblica Amministrazione di attestare nei confronti dei terzi fatti e dati che risultano da dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà;

4. L'Ufficio del Registro delle Imprese è un organismo della Pubblica Amministrazione, attualmente dell'Amministrazione della Giustizia, ed esercita comunque un servizio di pubblica utilità;

5. Non vi sono ragioni per ritenere che un fatto attestato dalla Pubblica Amministrazione debba essere emesso su presupposti diversi e quindi avere un valore meno rilevante, di un fatto attestato tra privati.

Pertanto ritengo che possa essere ricevuta una domanda di iscrizione di trasferimento di quote di S.r.l. a causa di morte corredata, oltre che dal certificato di morte, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante la qualità di erede o legatario.

Il giudice delegato del registro
dott. Giuseppe Tarantola

Con questa risposta al quesito propositogli dal Dirigente della Cancelleria delle società commerciali, il dott. Giuseppe Tarantola, Giudice delegato del registro (Tribunale di Milano Sez. VIII), ha fornito una esemplare chiave di lettura delle spesso ignorate, ancorché leggi dello Stato, disposizioni c.d. sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Il compiaciuto apprezzamento che volentieri riserviamo a queste lineari considerazioni del Giudice del registro consegue non tanto a loro caratteristiche di speciale sapienza giuridica (ché di ben più alta dottrina sappiamo capace il dott. Tarantola) quanto alla nostra antica ed ostinata, sempre detta e gridata da queste pagine, insofferenza verso ogni pavida e torpida perplessità talvolta (ma non qui) opposta della pubblica amministrazione, inesausta ad opporre ottusa ed insopportabile resistenza all'incalzante freschezza di una legislazione insolitamente evoluta, avviatasi nel gennaio 1968 (legge n. 15) di cui, con gravi disillusioni ed esigue speranze, ci accingiamo a celebrare il ventottesimo compleanno.

PROSPETTIVE DELLA CASSA IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA

Le aspettative della categoria nei confronti della Cassa sono molteplici.

Tra le più sentite e richieste vi è quella di ripristinare un servizio sanitario a favore dei notai in esercizio e in pensione nonché dei loro familiari, analogo a quello già fornito nel periodo antecedente l'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Gli articoli 3, 5 e 6 dello Statuto approvato dalla Cassa con atto 9 novembre 1994 ce ne forniscono la possibilità.

L'art. 3 autorizza la Cassa a svolgere attività di "mutua assistenza", mentre l'art. 5 prevede, tra le attività di mutua assistenza, "la corresponsione di sussidi a favore di notai in pensione od in esercizio".

L'art. 6 infine prevede che la Cassa possa "anche promuovere e gestire attività integrative, con l'osservanza delle norme di settore, utilizzando fondi speciali costituiti da contribuzioni integrative, obbligatorie soltanto per gli aderenti".

Ritengo che il costo per la fornitura da parte della nostra Cassa di un servizio sanitario valido ed efficiente, possa trovare giustificazione in un mix equilibrato tra le "disponibilità di bilancio" della Cassa e nuovi contributi integrativi.

In base a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto, i contributi integrativi potranno essere richiesti solo ai notai in esercizio che volontariamente ritengano di aderire al servizio.

I vantaggi consistono nel fatto che il beneficio derivante dal servizio fornito è superiore al sacrificio costituito dall'aumento di contribuzione.

Peraltro il presupposto indispensabile per il ripristino del servizio sanitario consiste nell'adesione di tutti (o quasi tutti) i notai in esercizio al versamento dei contributi integrativi.

Varie ragioni depongono a favore del ripristino del servizio sanitario da parte del nostro ente di previdenza ed assistenza anche mediante un aumento dei contributi.

Anzitutto si colmerebbe una lacuna nell'attuale situazione di deficit del servizio sanitario fornito dalle U.S.S.L..

Il progetto del Governo di delegare alle Regioni il servizio sanitario nonché di addivenire ad una riduzione dei costi del servizio medesimo mediante una diminuzione dei servizi da fornire ai cittadini con fasce di reddito più elevate, aumenta vieppiù in prospettiva la necessità di fornire alla categoria un servizio autonomo e giustifica la nostra Cassa a riappropriarsi del servizio sanitario.

Poiché la maggior parte dei notai usufruisce attualmente di una assicurazione privata di malattia, il ripristino del servizio da parte della Cassa si tradurrebbe in un risparmio per effetto:

a) del minor costo del servizio gestito dagli organi della categoria;

b) di migliori e più efficienti prestazioni fornite dal servizio medesimo.

Soprattutto si potrebbe fornire un servizio sanitario adeguato ai bisogni dei notai pensionati ed anziani, i quali attualmente soffrono pesantemente per la mancanza di un valido servizio sanitario fornito dallo Stato.

I nostri pensionati richiedono da tempo tale servizio e la nostra categoria è in grado di fornirlo.

Teniamo presente che l'attuale beneficio a favore dei notai in pensione, sostenuto dai contributi dei notai in esercizio, ricadrà positivamente in un prossimo futuro a favore degli stessi contribuenti per effetto della decadenza dal servizio attivo.

E' un gesto di solidarietà a favore dei notai in pensione che farebbe onore alla nostra categoria e sanerebbe quella vecchia "querelle" tra notai in pensione e notai in esercizio nata in occasione dell'aumento dell'indennità di cessazione ed originata da equivoci circa la motivazione e le ragioni del provvedimento.

Il contributo per il servizio sanitario versato dai notai in esercizio costituirebbe quel continuum di solidarietà ed aiuto, nei confronti dei colleghi in pensione e perciò più bisognosi, che caratterizza tutta l'attività previdenziale ed assistenziale della categoria.

L'opportunità di ripristinare il servizio sanitario a favore dei notai pensionati trova altresì la sua giustificazione nella difficoltà, e talora nella impossibilità, dei pensionati medesimi di stipulare assicurazioni private di malattia, stante il rifiuto opposto dalle assicurazioni in dipendenza dei previsti saldi passivi tra i contributi ricevuti e le prestazioni da elargire a causa dell'età dei soggetti assicurati.

Si tenga conto che la prestazione di un servizio sanitario nei confronti dei notai in pensione equivale ad un cospicuo aumento di pensione, in dipendenza dei risparmi in ordine a polizze assicurative private e a parcelle di medici e cliniche, nonché risparmi di imposte dipendenti da aumenti diretti della pensione.

Questi vantaggi andranno ovviamente anche a favore dei notai in esercizio e delle loro famiglie in dipendenza dei risparmi che potranno conseguire parametrando i contributi versati alla Cassa con le polizze versate alle assicurazioni private, nonché in dipendenza degli ulteriori benefici derivanti da un esercizio gestito direttamente dagli organi di categoria.

Luciano Guarnieri

PER LA MIGLIORE GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

Giova ritornare ancora una volta sulla grande importanza assunta negli ultimi anni dalle polizze di assicurazione per la responsabilità civile dei notai e sulla grande attenzione che tutti dobbiamo prestare al tipo di polizza sottoscritta, ai rischi che essa copre, alla compagnia che ci assicura, agli importi assicurati. Si tratta infatti sempre più di un elemento dal quale non si potrà prescindere nell'esercizio della nostra professione. Anche nel "Codice Deontologico" (parte A.1.1.b, ultimo comma) si sancisce che "il Notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti all'esercizio della professione"; nella relazione accompagnatoria si precisa che vi è "l'esigenza che (il notaio) si ponga nelle condizioni di rispondere in modo adeguato - con specifico riguardo a forme di assicurazione di contenuto specifico e possibilmente uniforme nell'ambito della categoria - per i rischi inerenti all'esercizio dell'attività professionale".

I rischi a cui facciamo riferimento sono (e ancor più saranno nel futuro) in costante aumento. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che "il notaio, pur essendo tenuto ad una prestazione di mezzi e non di risultato, ha l'obbligo di predisporre e di impegnare tutti i mezzi e le conoscenze di cui dispone per il conseguimento del risultato voluto dalle parti" e "deve assicurare la serietà e la certezza degli atti giuridici" (Cass. 29.8.1987, n. 7127, in Rep. Foro It., 1987, voce "notai", n. 22).

La polizza di assicurazione può così assolvere, se ben strutturata, al compito di supplenza e, "de jure condendo", sostituzione dell'ormai superato istituto della cauzione, il cui irrisorio ammontare la rende assolutamente inadatta al suo scopo originario.

Come è ormai a tutti noto, la FEDERNOTAI si è fatta carico da tempo di questa sentita esigenza, sottoscrivendo una polizza-convenzione aperta all'adesione degli iscritti (e, beninteso, solo degli iscritti) alle varie associazioni regionali aderenti. Controparte è attualmente un "pool" di Compagnie, il cui capofila è la "SERI ASSICURAZIONI" di Bologna, filiale italiana della "Mutuelles du Mans Assurances", che svolge analoga funzione per i notai francesi; la gestione della polizza (anzi, delle polizze, dato che oltre alla R.C. professionale, che è la più importante e la più diffusa, ve ne sono altre: quella R.C. a secondo rischio, quella sanitaria, quella per l'accantonamento del T.F.R. dei dipendenti, quella per i danni ai beni dello studio) è attualmente affidata ad un unico broker, la "NIKOLS SRL", la quale ha opportunamente "centralizzato" la gestione dei sinistri presso la sua sede di Milano, garantendo uniformità di tratta-

mento ed un continuo e puntuale controllo dell'andamento della convenzione e di ogni sinistro, anche da parte del singolo assicurato.

La Compagnia SERI, sollecitata ancora recentemente nel corso di due riunioni svoltesi a Milano ed a Bologna con la partecipazione dei rappresentanti del broker e dei membri della Commissione Assicurazioni di FEDERNOTAI, ha dimostrato di volersi concretamente impegnare per una migliore e più rapida gestione dei sinistri; il primo rilevante risultato è stato quello di affidare il cosiddetto "pre-esame" dei sinistri ad un legale (scelto di concerto tra la FEDERNOTAI, la NIKOLS e la stessa SERI, e il cui compenso è a carico in pari misura del broker e della compagnia), al quale sono state trasmesse tutte le denunce di sinistro a partire dal 15 febbraio dell'anno in corso. L'avv. Luigi Federico Parodi, con studio in Genova, ha finora svolto in modo eccellente il compito affidatogli, istruendo (d'intesa con i notai di zona, componenti la Commissione Assicurazioni) tutte le pratiche per sinistri di R.C. Tale innovazione ha determinato evidenti e concreti vantaggi, sia per la più rapida scelta da parte della Compagnia dell'atteggiamento da seguire, sia per l'iscrizione a riserva di importi ragionevolmente commisurati ai sinistri denunciati. Quest'ultimo aspetto ha grande rilevanza in una polizza collettiva, dato che uno sfavorevole rapporto premi-sinistri (dove per "premi" si intendono gli importi versati dagli assicurati, al netto delle imposte e dei costi di gestione, e per "sinistri" si intendono gli importi messi a riserva, cioè quelli che la compagnia deve accantonare in vista di un possibile risarcimento) rischia di far "saltare" tutta la convenzione.

Vi sono molti altri aspetti favorevoli nella polizza (tra essi, in particolare, premi assolutamente concorrenziali rispetto a tutte le altre polizze reperibili; il vantaggio che, in caso di sinistri ripetuti, la disdetta del singolo assicurato da parte della compagnia non può operare senza il consenso della FEDERNOTAI; l'ulteriore vantaggio della copertura di sinistri originati nei dieci anni antecedenti la sottoscrizione della polizza e, per il caso di cessazione, per i sinistri denunciati nei dieci anni successivi). Si sono tuttavia evidenziati anche alcuni problemi: contrastanti interpretazioni di alcune norme di polizza (su cui la commissione ed il broker stanno lavorando da tempo); la precedente gestione divisa tra tre brokers (ormai in via di definitivo superamento, dopo il conferimento del mandato ad un broker esclusivo); il fatto che negli anni scorsi il vantaggio di avere una polizza annuale, non vincolante per l'assicurato, si è trasformato in un "boomerang", avendo più volte le

compagnie abbandonato la polizza, considerata poco remunerativa, dopo un solo anno (anche questo problema dovrebbe essere stato risolto, dato che l'attuale polizza ha durata triennale). Ciò ha reso in molti casi problematico individuare quale fosse la compagnia obbligata al risarcimento, soprattutto nei casi di sinistri denunciati prima della sottoscrizione della polizza attuale, e quindi non coperti da quest'ultima.

E' questa una delle principali ragioni che ci spingono a migliorare il rapporto con le attuali compagnie assicuratrici, nell'intento di rinnovarlo anche oltre il primo triennio.

Affinché tuttavia la nostra posizione contrattuale, derivante da oltre 1.200 polizze in essere, rimanga inalterata nel tempo e si rafforzi sempre più, dobbiamo preoccuparci che il risultato economico per le compagnie sia favorevole: in caso contrario esse saranno indotte a disdettare l'intera convenzione, pretendendo per l'eventuale, problematico, rinnovo una sostanziale modifica delle condizioni per noi più favorevoli.

La via per ristabilire un accettabile equilibrio tra premi raccolti e danni pagati (o messi a riserva) risiede evidentemente nell'aumento dei premi e delle franchigie; questi due fattori devono però essere attentamente considerati, al fine di evitare da un lato che l'aumento indiscriminato dei premi vada a detrimento di coloro che hanno operato con scrupolo e diligenza e, dall'altro, che l'aumento delle franchigie colpisca in modo eccessivo il notaio, pur responsabile di aver causato al suo cliente un danno. A tale scopo, ed in linea con l'apposita delibera dell'Assemblea dei delegati di Genova (settembre 1994), la Commissione Assicurazioni, d'intesa con il broker ed in collegamento con la compagnia delegataria, ha da tempo allo studio alcune modifiche alla polizza, al fine precipuo di evitare che l'esistenza dell'assicurazione diventi un comodo "alibi" per comportamenti disinvolti, finendo per provocare un pericoloso abbassamento della soglia di attenzione e di massima diligenza a cui dobbiamo attenerci. Questo determinerebbe conseguenze deleterie per l'immagine dell'intera categoria ed effetti assai negativi per tutti gli assicurati, che si troverebbero esposti al rischio di coperture assicurative sempre più difficili da ottenere ed a costi molto più elevati.

La nostra polizza di R.C. professionale prevede già la possibilità di un aumento del premio, in relazione alla maggiore o minore sinistrosità, con criteri di "bonus-malus" per zone territoriali; si sta ora studiando un "bonus-malus" personalizzato

(come per la R.C. auto), con la previsione di un concorso dell'assicurato nel risarcimento di sinistri dipendenti da mancate, ritardate od erronee visure ipotecarie (il caso di gran lunga più frequente nella statistica sin qui realizzata) o da ritardate trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. In questo settore, purtroppo, le franchigie dovranno essere sicuramente elevate, in base a criteri oggettivi di negligenza che verranno predeterminati con la massima precisione.

Proprio in vista di tali modifiche (che saranno comunque operanti dal prossimo rinnovo annuale, cioè dal 1° maggio 1996), desideriamo sottolineare e raccomandare una volta di più la massima attenzione nello svolgimento dei controlli preliminari e degli adempimenti conseguenti a pratiche immobiliari: è più che mai necessaria la tempestiva esecuzione delle formalità di iscrizione e trascrizione e il compimento di accurate ispezioni ipotecarie e catastali (da rinnovarsi in data assai prossima alla stipula per i possibili casi di rinvio), con la conservazione delle ricevute che comprovino l'effettuazione dei controlli richiesti. Nei casi in cui l'assicurato non sia in grado di documentare il massimo impegno al riguardo, dovrà forzatamente farsi carico di franchigie via via più elevate, in relazione al numero dei sinistri denunciati. Questo meccanismo servirà anche a conseguire un altro risultato: per il "piccolo sinistro" l'assicurato non avrà convenienza a richiedere il risarcimento, per cui la gestione risulterà più snella, a tutto vantaggio di una rapida liquidazione dei sinistri di più rilevante importo.

E' già stata fissata a Genova, per il prossimo 14 settembre, la data della prossima riunione "trilaterale" (FEDERNOTAI, NIKOLS, SERI) per l'approfondimento delle varie proposte sul tappeto: da parte sua, la Commissione Assicurazioni si impegna a mantenere uno stretto contatto con gli assicurati, informandoli sui progressi delle trattative in corso; è auspicabile, anzi è vivamente raccomandata, una collaborazione da parte di tutti coloro che vogliano fornire utili suggerimenti ed anche critiche, purché costruttive, per rendere lo strumento della polizza sempre più completo e rispondente alle esigenze dei notai e dei clienti che ad essi si affidano.

a cura di Luigi Francesco Risso
notaio in Genova
componente della Commissione
Assicurazioni di FEDERNOTAI



Corrispondenza

Al Direttore di FederNotizie

NOTORIETA', NOTARIETA', DEONTOLOGIA E POTERE

L'interessante e divertente articolo di Franco Cavallone apparso sull'ultimo numero di Federnotizie mi ha indotto a fare qualche riflessione sul Codice Deontologico partendo da una vicenda di carattere personale che mi vede in posizione di ferma e convinta contrapposizione al mio Consiglio Notarile.

IL FATTO - Nel febbraio del 1994, a due anni dal mio arrivo nella città di Torino, ho cominciato a organizzare nel mio studio, fuori dall'orario di lavoro, incontri culturali, ossia serate in cui partendo dalla presentazione di un libro si dibatte di un tema e alle quali vengono invitati prevalentemente professionisti (notai, medici, avvocati, architetti ecc.). Ciò che mi ha spinto è stata l'opinione che i ceti professionali, con grave danno per la collettività intera, si siano ritirati dal politico e dal "sociale", rifluendo verso la sfera privata e l'agnosticismo culturale, perdendo di vista l'idea dell'altro, vista nella sua astrazione e spiritualità (e dunque manifestata nella cultura) e nella sua concretezza e fisicità (manifestata nella solidarietà). Il mio vuole essere un segnale di controtendenza e il mio impegno, di tempo ed economico, aspira a porre l'accento sulla gratuità, intesa come assenza di corrispettivo e, come tale, anello di congiunzione tra la cultura e la solidarietà. I primi a cui ho esposto l'idea mi hanno manifestato la loro convinzione che una mia non sopita entusiastica napoletanità trascurasse il grigio conservatorismo torinese (pochi come i torinesi possiedono il gusto dell'autodenigrazione). Le cose sono invece andate al di là di ogni previsione. Alcuni nomi eccelsi della cultura nazionale (cito fra i vari: Tranfaglia, Sartori, Camon, Mondo, Gambarotta, Viano, Rusconi, Sergi, Migone, Ferraresi, Davico Bonino, Gallino) sono intervenuti quali ospiti e l'afflusso del pubblico è stato consistente e progressivamente crescente.

Sin dalla prima serata ho mandato, su busta intestata e indicante la mia qualifica di notaio, gli inviti ai membri del Consiglio Notarile di Torino ma non ho ricevuto cenno alcuno. Dopo la terza serata ho continuato a mandare l'invito al solo Presidente del Consiglio. Nel frattempo sui giornali compariva regolarmente notizia delle serate, riportandone tema, ospiti e sede (studio del notaio Bassetti). Si arrivava così alla sesta, forse quella accompagnata dal maggior consenso e risonanza.

A questo punto mi perveniva (fine febbraio 1995) il primo segnale di vita da parte del Consiglio.

Precisamente una diffida a spendere la propria qualifica professionale nel corso della mia attività culturale, ravvisandosi in ciò una deviazione pubblicitaria. Al lapidario comunicato si accompagnavano fotocopia di un ritaglio di giornale di nove mesi prima, oltre a uno più recente e - per dimostrarmi che gli inviti venivano spediti su busta intestata - fotocopia dell'invito da me spedito su busta intestata al Presidente del Consiglio. Lascio ai lettori giudicare se il comportamento del Consiglio appaia ispirato a equilibrio, serenità di giudizio, cordiale spirito di colleganza, e passo a esaminare i risvolti della questione.

GLI ASPETTI GENERALI - Nella presentazione dei miei incontri qualificavo gli stessi come una sollecitazione a non pensare solo al lavoro e a non spendere il denaro solo per sé. La mia condizione, nella circostanza, è conforme all'invito visto che - questo è un dato oggettivo - sottraggo tempo al lavoro e spendo soldi per organizzare le serate. Il rilievo che mi proviene è: attenzione, queste serate determinano un'alterazione della concorrenza fra notai (lavoro) e pertanto modificano la distribuzione dei loro guadagni (denaro). Ne risulta - anche questo è un dato incontrovertibile - la conferma di un appiattimento dell'agire e del pensare umano sull'asse lavoro/denaro.

Sorge tuttavia un altro quesito: fossero pure esatte la diagnosi e l'iniziativa, esistono strumenti alternativi e difforni per realizzare le serate? Per capirlo, sintetizziamo quanto detto prima. Il mio programma - enunciato in una lettera che è stata unita a tutti gli inviti - partiva da una premessa (il disimpegno culturale dei professionisti), si proponeva alcuni fini (il recupero di quell'impegno e la

diffusione della gratuità) attraverso un esplicito mezzo (l'impegno culturale di un professionista). E' ovvio che ciò che lega la premessa e il fine è proprio la visibilità del mezzo. Reso invisibile il mezzo, le serate sarebbero alla stregua di qualsiasi promozione editoriale a fini di lucro. Qui si innesta allora un ulteriore quesito: può il notaio prodursi in iniziative che lo rendano più visibile? Esiste un'ontologica incompatibilità tra notorietà (rendersi conosciuti a persone al di fuori della propria abituale cerchia di frequentazioni personali e lavorative) e notarietà (essere notaio non solo di nomina ma di animo, indossare l'identità professionale come un mantello, farne uno stile, un cromosoma)?

LA DEONTOLOGIA - Immaginiamo per un attimo che il mio caso rientri effettivamente nell'ambito della pubblicità e dell'illecita concorrenza: dovrei allora essere considerato un benemerito da parte della categoria. Pensate, in effetti, se queste iniziative divenissero una moda! Quanti passi avanti avremmo fatto se l'illecita concorrenza da reprimere fosse quella di chi, anziché contattare mediatori di vario genere, si affanna disperatamente alla ricerca di scrittori, poeti, docenti e fonda la sua politica espansiva non sulle riduzioni d'onorari ma sulle seduzioni editoriali? Il mondo notarile sarebbe una polis greca o un falansterio di Fourier, ma che dico, la Città del Sole di Campanella se non addirittura il regno celeste, così come lo ha raffigurato Pietro da Cortona in alcune sue volte barocche. Purtroppo non posso rivendicare simile merito e sospetto che non avrò troppi imitatori. Torniamo alla visibilità. E' chiaro che negare la conciliazione notorietà/notarietà aprirebbe la strada a inestricabili aporie. Nel mio caso, per esempio, la serata si svolge presso lo studio.

Coloro che intervengono verrebbero pur sempre a conoscenza della mia professione, a meno che la mia diligenza non debba spingersi al punto di coprire la targa e di mentire sul mio impiego diurno del tempo. Se è un elemento pubblicitario la busta, figuriamoci l'uso dello studio.

Ma si può impedire al notaio di utilizzare come meglio crede lo studio di cui paga l'affitto, una volta concluso l'orario di lavoro? Certo, non potrebbe farne sede di messe nere (penalmente punibile), covo per riunioni di logge massoniche segrete e deviate (moralmente riprovevole) o emporio di bigiotteria (ineccepibile ma incompatibile). Non vedo tuttavia come potrebbe venire espropriato del suo diritto di utilizzarlo correttamente e come si possa sostenere una inviolabilità dell'ufficio, come fosse un luogo di culto. D'altronde, quid iuris se il notaio ha deciso di cumulare nella stessa sede ufficio e abitazione? Come si vede, la situazione rischia di diventare paradossale.

Ogni cosa, tuttavia, torna al suo posto se ben si legge il Codice Deontologico, comprendendo come esso imponga al notaio non una visibilità ridotta bensì una visibilità virtuosa. In questo mondo spesso diviso tra la fatua apparenza e il mediocre e sparagnino auto-oscuramento, la giusta via è proprio quella di comparire a ragion veduta. Sono due le forme di visibilità che il codice non considera virtuose: quella in cui si mettono spudoratamente in vetrina le proprie qualità professionali, ossia la pubblicità diretta; e quella in cui il comportamento del notaio è sì esorbitante la sfera lavorativa, ma tende ad incrinare il prestigio e il decoro della categoria. Ogni caso non riconducibile a simili fattispecie, d'altronde, concernerebbe libertà non comprimibili.

IL POTERE - Debbo a questo punto accennare a un aspetto che, pur da ampliare in altra occasione, non può essere sottaciuto. Partirò ancora dal caso personale; ho già detto che la spendita della qualifica professionale non ha, a mio parere, rilevanza deontologica ma la ha invece nell'economia dell'iniziativa. Aggiungo che ne ha anche rispetto al suo buon esito. Molti intellettuali, infatti, hanno manifestato curiosità e interesse proprio per la singolarità (e la non commercialità) della cosa. Non posso che concluderne, quindi, che, ostacolando lo svolgimento di un'attività extra-notarile e pretendendo di limitare l'uso di un titolo professionale da me acquisito, il Consiglio entra direttamente nella sfera della mia libertà personale. Il solo fatto che ciò sia anche solo ipotizzabile pone l'accento sul problema della democraticità interna.

Il Codice Deontologico, sotto questo profilo, è colpevolmente carente. Troppo glissa sui doveri e sulle conseguenti responsabilità dei consiglieri che pur sempre notai (e uomini) sono. Ciò rischia di inquinare la sensibilità democratica di chiunque, ingenerandogli l'idea dell'organizzazione notarile come di una struttura esclusivamente gerarchica e piramidale. Quando scambio, con la vivacità che mi appartiene, opinioni con il mio Consiglio resto sinceramente esterrefatto di fronte al continuo richiamo alla "riguardosità", rivolto per giunta da chi, per i toni e le espressioni che a sua volta usa, fa mostra di considerare tale obbligo solo a carico della controparte, appunto come l'ufficiale che si rivolge al sottoposto.

Certo, so bene che in alcuni piccoli distretti le cariche sono quasi nominali e i rapporti si svolgono sul piano di una quotidiana e amichevole colleganza. Ma nei distretti più grandi le cariche si contraddistinguono prima di tutto per attribuire ad alcuni un potere nei confronti degli altri. Da qui l'importanza di una rigorosa democrazia interna.

Il Codice Deontologico su questo quasi tace. Quasi. Poiché almeno una cosa la dice. I consiglieri debbono favorire la rotazione delle cariche. E' già un punto di partenza importante. La rotazione delle cariche, battaglia di principio portata avanti anche dal sindacato e che non ha prodotto nel mio Distretto gli auspicati cambiamenti, consente la circolazione delle idee e un maggior confronto tra gli uomini. Di più: impone umiltà, prudenza e tolleranza a chi, futuro destinatario di interpretazioni altrui, è chiamato ad applicare norme che possono addirittura incidere su attività extra-professionali del notaio. Mi permetto infine di rilevare che la mancata rotazione delle cariche istituzionali e la conseguente continuità della rappresentatività verso l'esterno - che si manifesta anche in un potere di pressione verso interlocutori abituali - potrebbe creare una sorta di notaio "eccellente", lui sì in grado di forzare le regole della concorrenza.

Forse su questo, sull'umana debolezza di innamorarsi del potere, sugli strumenti per evitare che alcuni notai conquistino non una sede ma un intero distretto, sarebbe opportuno volgere l'attenzione ed aprire il dibattito, evitando di utilizzare il Codice Deontologico per crociate inutili, sterili e di dubbia legittimità.

Remo Bassetti notaio in Torino

Non avremmo pubblicato - e non pubblicheremmo - qualsiasi lettera che portasse sulle colonne di questo giornale una diatriba tra un notaio e il suo consiglio. Nel caso di specie, prescindendo, come è ovvio, da qualsiasi giudizio di merito, ci ha indotto alla pubblicazione (che ci è parsa quasi doverosa) l'opportunità che la lettera del collega Bassetti offre di far riflettere su aspetti di carattere generale, per alcuni dei quali il sindacato si è battuto sempre.

Al Direttore di FederNotizie

Egregio Direttore,

in primo luogo, congratulazioni per la rivista, di cui apprezzo particolarmente l'originale combinazione di teoria giuridica e pratica notarile.

L'occasione della presente mi è data dall'ottimo articolo del collega De Matteis intitolato "il nuovo condono edilizio" pubblicato sul numero 2 del 1995 di FEDERNOTIZIE; desidero infatti porre un quesito a proposito del novellato art. 46 della legge 47/85.

Il comma 11 della legge 656 del 30.11.1994 ha eliminato l'obbligo di presentare annualmente all'ufficio del registro una dichiarazione attestante che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione, allo scopo di non perdere i benefici fiscali, e prevede ora che vada presentata o copia della intervenuta concessione in sanatoria entro sei mesi dalla notifica, o, ma una tantum e a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del Comune attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione. Sembra dunque che il cittadino debba solo aspettare e vedere che succede, e anche il collega De Matteis (al quale esprimo tuttavia la mia ammirazione) non aggiunge altro e dà l'impressione che i problemi siano finiti. A me invece sembra che anche il nuovo testo sia un "pasticciaccio brutto".

Poniamo il caso, frequentissimo, che A a suo tempo presentò domanda di concessione in sanatoria, poi vendette a B e a sua volta anche B vendette a C.

A chi va notificata la concessione? Certamente ad A, non a B o C che sono ignoti al Comune notificante. Ma A potrebbe essersi trasferito in altro Comune o comunque essere irreperibile all'indirizzo originariamente indicato nella domanda di condono. Mi chiedo: cosa avverrà ai sensi dell'art. 46? cioè vi è un rischio che qualcuno perda le agevolazioni?

Se la risposta fosse no, allora il nuovo testo dell'art. 46 avrebbe risolto ogni problema per il cittadino e sarebbe finalmente degno di un paese civile, perché l'accertamento dei requisiti per la conservazione delle agevolazioni avverrebbe unicamente su iniziativa dell'ufficio del registro: il cittadino (A, B o C) documenterebbe la regolarità edilizia solo su richiesta dell'ufficio!

Ma il fisco è rapace e ottuso e non perde occasione di opprimerci appoggiandosi a norme vessatorie, e quindi non credo che accetterà l'interpretazione tranquillante suesposta. È facile prevedere che gli uffici del registro sosterranno che l'obbligo della presentazione della "concessa concessione" deve essere soddisfatto ad iniziativa degli interessati A, B, C, non a richiesta dell'ufficio (e per di più tante volte quante sono le compravendite agevolate).

Particolarmente scomoda è la posizione di B e C, che potrebbero essere chiamati a rifondere al fisco somme notevoli per revoca delle agevolazioni (anche, vessatoriamente, per l'INVIM) senza che ne abbiano alcuna colpa.

Allora, come consigliare il cittadino che si è rivolto a noi e che confida nella nostra preparazione giuridica e prudente avvedutezza?

Vari comportamenti potrebbero essere ipotizzati:

1. Costringere A a notificare all'ufficio tecnico comunale ogni cambio di indirizzo.

Questa soluzione ha i seguenti inconvenienti:

prima di tutto è impraticabile per gli atti già stipulati, salvo benevola collaborazione di A; chi di noi in passato ha mai pensato a premunirsi su una cosa simile? E quand'anche A sia oggi disposto a rimediare, resta il fatto che potrebbe ulteriormente cambiare residenza e (volentieri) scordarsi di notificarlo all'ufficio tecnico comunale.

2. Consigliare a B, e poi a C, di notificare al Comune l'avvenuto trasferimento dell'immobile a proprio favore, e invitarlo a inviare la notifica dell'avvenuta concessione a sé, e non ad A.

Inconvenienti: il Comune potrebbe aderire anche fin troppo volentieri alla richiesta e notificare a B (o C) non solo l'avvenuta concessione, ma anche l'avviso di pagamento degli oneri concessori: facile immaginare la reazione del notificato e poi i problemi di regresso contro A.

3. Continuare a mandare la dichiarazione annuale come se nulla fosse cambiato.

Inconveniente: questo "neque nocet neque prodest", perché ora il problema non è annuale, ma finale e si presenta al momento in cui il sindaco firma la concessione in sanatoria: i comportamenti "medio tempore" degli interessati sono del tutto irrilevanti.

4. Ogni tre-quattro mesi, chi è interessato sale al Comune, e dopo aver avuto la fortuna di trovare qualcuno (possibilmente competente, seconda fortuna) chiede se caso mai la pratica sia stata definita.

Inconvenienti: prima di tutto B o C dovrebbero prendersi periodicamente il lusso di perdere metà giornata; poi rischiano di diventar "noti" al Comune e dover pagare gli oneri concessori, con i problemi accennati al punto 2.

In conclusione, a me pare dunque che "ogni modo, ogni maniera, uh! Che guaio è tuttora questo art. 46!" Se qualcuno ha una soluzione, prego indicarmela. O quanto sopra esposto è talmente kafkiano da far sospettare in me un errore di fondo, una defaillance del buon senso comune?

E infine: il Comune notifica l'avvenuta concessione, ma non rilascerà la famosa copia da produrre all'ufficio del registro prima che qualcuno paghi gli oneri concessori. Quid nel caso in cui A, comunque raggiunto dalla notifica, rifiuti o tardi il pagamento? La notifica è avvenuta, il termine è iniziato a decorrere; che succede se passa senza che la copia della concessione arrivi all'ufficio del registro? Sempre tenendo presente che B e C possono essere del tutto ignari dell'accaduto; e se pure ne vengano a conoscenza in tempo utile, sono obbligati a pagare e poi agire in regresso?

A me pare che l'art. 46 resti vessatorio e insopportabile.

Nicola Palermo notaio in Torino

Attività sindacali

SINTESI DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Cascina Bergamina 15 luglio 1995

Il giorno 15 luglio 1995, alle ore 10, presso la Cascina Bergamina in Comune di Verderio Inferiore (provincia di Lecco), si è riunita l'assemblea dei delegati della Federazione Italiana delle Associazioni Sindacali Notarili - FEDERNOTAL.

Presidente: LUCIANO AMATO - Segretario: EGIDIO LORENZI.

In apertura il presidente Amato illustra la scaletta dei lavori e quindi svolge un'ampia relazione su tutti gli aspetti del recente nostro primo Congresso Nazionale.

In particolare si sofferma a considerarne il soddisfacente andamento ed i numerosi riscontri positivi pervenuti in maniera diretta ed indiretta.

Più direttamente sul tema "scientifico" del Congresso, il presidente illustra il lavoro di perfezionamento che aspetta il gruppo di studio, il quale dovrà procedere all'integrazione dell'articolato proposto con i rilievi e le indicazioni scaturiti dal Congresso stesso.

Invita tutte le associazioni a mantenere vivo il dibattito intorno al progetto congressuale di revisione della "forma degli atti" in maniera che scaturiscano sempre nuovi approfondimenti e miglioramenti.

In chiusura della sua relazione, il presidente invita quindi l'assemblea a voler considerare l'opportunità o meno di "scadenzare" in maniera fissa il Congresso e quindi di dare alla Giunta qualche indicazione sui modi e i tempi di eventuale organizzazione del secondo Congresso.

Aperta la discussione, intervengono sul punto molti delegati.

In conclusione dell'ampia ed articolata discussione e su proposta del presidente che riassume gli elementi essenziali della discussione stessa,

l'assemblea dei delegati all'unanimità dà mandato al "gruppo di studio" di portare a termine il lavoro sin qui così egregiamente svolto, adeguando l'articolato e le soluzioni con esso proposte alle risultanze congressuali, e di proseguire poi il lavoro stesso in materia di "funzione", tenendosi in stretto contatto con la Giunta Esecutiva; la Giunta medesima valuterà successivamente quale possa essere il momento migliore per la collocazione del secondo Congresso, riferendone al più presto possibile all'assemblea dei delegati (e quindi all'incontro di settembre, o, al più tardi, a quello di novembre).

Inoltre la Giunta Esecutiva viene delegata e sollecitata a "gestire" al meglio i risultati del primo Congresso, sia nel prossimo incontro con il Consiglio Nazionale che in ogni altra occasione ritenuta opportuna.

Si passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno: Contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli studi professionali.

Il presidente segnala la disdetta pervenuta da parte delle Federazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e dà notizia dell'incontro previsto per il prossimo 21 luglio a Roma dapprima con la Consilp e quindi con i Sindacati dei dipendenti.

Infine il presidente segnala di aver pregato i colleghi Zona e Bartolucci di intervenire a questa riunione in quanto potrebbero essere individuati come i possibili nostri incaricati per la gestione del rinnovo contrattuale.

Zona segnala la propria disponibilità, pur ribadendo che il compito dei delegati potrà solo essere quello di seguire le trattative, ma che ogni decisione dovrà scaturire dalla Giunta e dall'assemblea dei delegati, delle quali quindi sollecita l'appoggio.

Bartolucci si dichiara anch'egli disponibile, segnalando il proprio entusiasmo a riprendere il lavoro in Federazione proprio su questo tema che egli aveva seguito con interesse anche in precedenza.

Ragnisco raccomanda di cogliere l'occasione del rinnovo contrattuale per ribadire la specificità del comparto dei professionisti ed evitare che il rinnovo contrattuale sia occasione per creare errati collegamenti con i contratti di altre categorie.

In conclusione l'assemblea conferisce a Zona e Bartolucci l'incarico di seguire i lavori per il rinnovo contrattuale, invitando le associazioni aderenti a segnalare eventuali altri colleghi interessati a questo settore di attività.

Sul terzo punto all'ordine del giorno (Relazione di metà anno da parte del tesoriere) Lorenzi distribuisce ed illustra uno schema contenente la situazione contabile di "metà anno" e chiede all'assemblea di volergli dare qualche più precisa indicazione circa l'atteggiamento da tenere con le associazioni che ancora non hanno provveduto al versamento delle quote di adesione.

In conclusione l'assemblea dei delegati all'unanimità approva la situazione al 30 giugno 1995 così come presentata dal tesoriere.

A questo punto viene data la parola al nuovo direttore di FederNotizie Domenico de Stefano, il quale svolge una breve relazione relativamente sia alle problematiche di carattere generale inerenti al cambio di direzione, sia, più specificatamente, al numero di settembre che sarà accompagnato da un "quaderno" con gli atti del primo Congresso della Federazione.

Sia de Stefano sia il presidente Amato sollecitano tutti i delegati ad intensificare al massimo la collaborazione al giornale per farlo diventare sempre più "nazionale", raccomandando di evitare per il futuro sterili polemiche al riguardo.

Il presidente segnala la necessità di procedere alla nomina di un nostro rappresentante nel Comitato Ordinatore dei Congressi e propone che a tale incarico venga delegata per il prossimo triennio (e quindi fino al rinnovo degli organi istituzionali nazionali oggi in carica) la vicepresidente Antonella Piccinetti. L'assemblea approva all'unanimità tale designazione.

Intervengono a questo punto alla riunione i consiglieri nazionali Gianfranco Condò e Guido Roveda (reduci dalla periodica riunione del Comitato Regionale Lombardo svoltasi in contemporanea a Cernobbio).

Gianfranco Condò in particolare riferisce sulle più recenti decisioni del Consiglio Nazionale in materia di deontologia e concorda con il presidente Amato sull'opportunità di ricostituire la "commissione deontologia" di Federnotai alla quale demandare un ruolo di proposizione di idee, di raccolta di dati, di predisposizione di documenti, specialmente in relazione a quei temi non compiutamente trattati dal codice deontologico.

Anche l'assemblea dei delegati concorda pienamente su tale impostazione e quindi si procede alla nomina dei membri della nuova "Commissione Deontologia" che risultano essere i colleghi: Prevete - De Matteis - Lorusso Caputi - Graziano - Melegari, oltre ad un rappresentante per ciascuna delle associazioni Sicilia e Sardegna che verranno indicati in seguito.

La commissione sarà coordinata da Luciano Amato.

Alle ore 13,30 la riunione viene sospesa per il pranzo e riprende alle ore 15.

Il presidente, riprendendo la parola, illustra dettagliatamente le vicende legate all'approvazione della legge sulla preselezione informatica, alla

quale era stato aggiunto un secondo articolo costituente una sorta di "condono" per tutti gli idonei dell'ultimo concorso, in questo modo promossi a notai.

Il presidente legge, al proposito, la lettera inoltrata dalla Giunta al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, nella quale si segnalavano le perplessità della nostra Federazione in relazione a tale modifica dell'originario testo del provvedimento ritenuta incostituzionale e viziata, in quanto priva dei necessari requisiti di generalità ed astrattezza e tendente ad un sovvertimento delle regole del gioco a partita ormai conclusa.

Viene data la parola a Montalti che riferisce dettagliatamente in materia di assicurazioni, anche sulla scorta delle riunioni tenute dalla Commissione il 5 luglio a Bologna (con la Compagnia ed il broker) e nella mattinata odierna.

Egli rende nota la preoccupante situazione dei sinistri, segnala che la Compagnia ha disdetto sei certificati di altrettanti colleghi assicurati, a causa della eccessiva e ripetuta sinistrosità, riferisce delle trattative intercorse con la SERI ed il broker NIKOLS al fine di apportare modifiche migliorative alle condizioni di polizza e di ridurre, per quanto possibile, il rischio che la stessa divenga passiva per la Compagnia, che potrebbe per questo disdettarla "in toto".

In particolare richiede all'assemblea uno specifico mandato perché la commissione possa operare sulle franchigie (onde non aumentare i premi), con la possibilità di operare delle scelte di tipo "deontologico" (e cioè franchigie più alte in presenza di comportamenti più riprovevoli), il tutto come già deliberato dall'Assemblea tenutasi a Genova alla fine di settembre 1994.

L'assemblea al proposito approva la proposta invitando la Commissione a riferire del suo lavoro sin dalla prossima assemblea di Verona del 23 settembre ed a pubblicare su FederNotizie una relazione in proposito, anche allo scopo di prevenire ulteriori peggioramenti dell'andamento dei sinistri.

Viene quindi posto il problema di alcuni colleghi non iscritti alle associazioni sindacali regionali che intenderebbero fruire delle polizze ed eventualmente di altri servizi offerti dal Sindacato.

Dopo breve discussione l'assemblea ribadisce che tutte le convenzioni ed i servizi offerti da Federnotai sono assolutamente riservati agli iscritti, dando mandato alla Giunta di studiare i più efficaci mezzi di controllo (controfirma del presidente dell'associazione regionale sulla ricevuta del premio, lettera di conferma della iscrizione e della regolarità del versamento della quota associativa).

In conclusione, viene data la parola a Piccinetti, che riferisce circa i contatti intercorsi con il Ministero delle Finanze in tema di "concordato di massa" e precisa che l'intendimento del Ministero sarebbe quello di far svolgere dalle Associazioni dei professionisti (e quindi anche da Federnotai) azione di diffusione e supporto del progetto. Al-

cuni delegati sollevano in proposito varie perplessità sulle motivazioni che stanno alla base del progetto, per cui si decide che la Federazione terrà al riguardo un atteggiamento "passivo".

La riunione si chiude alle ore 17.

Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna

40124 Bologna - Via S. Domenico, 11

L'Assemblea Generale dell'Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna, tenutasi a Crespellano il 13 maggio 1995, ha provveduto come da statuto al parziale rinnovo del Comitato Direttivo. Sono risultati eletti i notai:

Monica Rossi	D.N.	Modena
Mariarosaria Monti	D.N.	Piacenza
Francesco Colucci	D.N.	Forlì e Rimini
Franco Ghibellini	D.N.	Reggio Emilia
Flavia Fiocchi	D.N.	Modena
Pietro Sbordone	D.N.	Parma
Federico Tonelli	D.N.	Bologna

Il Comitato Direttivo, per l'anno 1995/1996, risulta pertanto così composto:

Andrea Zecchi	D.N.	Ferrara
Marco Gori	D.N.	Forlì e Rimini
Umberto Tosi	D.N.	Bologna
Anna Guglielmi	D.N.	Bologna
Federico Tonelli	D.N.	Bologna
Alberto Forte	D.N.	Ferrara
Monica Rossi	D.N.	Modena
Flavia Fiocchi	D.N.	Modena
Pietro Sbordone	D.N.	Parma
Giorgio Chiari	D.N.	Parma
Mariarosaria Monti	D.N.	Piacenza
Pier Germano Bongiorno	D.N.	Piacenza
Giuseppe Barbieri	D.N.	Ravenna
Maria Luisa Cenni	D.N.	Ravenna
Gianluigi Martini	D.N.	Reggio Emilia
Franco Ghibellini	D.N.	Reggio Emilia
Francesco Colucci	D.N.	Forlì e Rimini
Mario De Simone	D.N.	Forlì e Rimini

A seguito della riunione del Comitato Direttivo tenutasi a Modena il 31 maggio 1995, le cariche risultano così attribuite:

Notaio Andrea Zecchi	- Presidente
Notaio Marco Gori	- Vice Presidente
Notaio Umberto Tosi	- Segretario
Notaio Maria Luisa Cenni	- Tesoriere
Notaio Giuseppe Montalti	- Delegato Federnotai
Notaio Fabrizio Sertori	- Delegato Federnotai

Quella che trovate riprodotta qui di seguito è un'iniziativa che la Giunta di FEDERNOTAI ha posto in essere nella scorsa primavera, con risultati tanto più deludenti, viste le aspettative che aveva suscitato. Abbiamo quindi deciso di pubblicarla, a beneficio di coloro i quali, pur avendola ricevuta, l'hanno letta distrattamente, o l'hanno cestinata senza leggerla; ed anche a beneficio dei colleghi di altre regioni, come la Puglia o la Toscana, nelle quali la diffusione dell'associazione è ormai limitata a pochi iscritti, in luogo dei tanti di cui vi sarebbe bisogno.

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI - FEDERNOTAI

A tutti i notai della BASILICATA, della CALABRIA e dell'UMBRIA

Il movimento sindacale notarile è nato in Italia circa vent'anni fa.

Il motivo contingente fu la necessità di avere un organismo legittimato a sedersi, insieme alle organizzazioni sindacali degli altri professionisti, al tavolo del Ministero del Lavoro per la realizzazione del primo contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali.

In realtà, però, il movimento ha avuto uno sviluppo straordinario ed in tempo molto breve (con la creazione, nel giro di due o tre anni, di associazioni sindacali regionali in quasi tutta Italia e con l'adesione del 50% circa dei notai italiani, percentuale eccezionale che non può vantare, crediamo, nessun altro movimento sindacale sia dei lavoratori che dei datori di lavoro) perché si è dedicato molto poco all'attività sindacale vera e propria ed è invece diventato sempre più una libera associazione nell'ambito del notariato, un movimento di idee, un luogo di discussioni e di esperienze, un gruppo entro il quale si dà un po' del proprio tempo e del proprio impegno nell'interesse della professione e dell'attività che, perlopiù, dà molto a ciascuno di noi.

Lo stesso nome: "sindacato" deve intendersi perciò, oggi, più come un fatto "storico" che come una individuazione o collocazione del movimento.

Di fatto molte associazioni sindacali regionali sono oggi degli organismi estremamente vivaci nell'ambito dei quali si riuniscono (con cadenze diverse da associazione ad associazione, ma spesso con cadenze ravvicinate: ogni settimana od ogni quindici giorni) i colleghi più "impegnati", quelli che amano discutere i problemi del notariato, quelli cui piace "non dire sempre di sì" alle imposizioni dei pubblici uffici, ma ai quali piace fare "il notaio contro" (per usare il titolo di una famosa rubrica del nostro giornale); quelli che credono che svolgere la professione in maniera moderna significa anche difendere il cittadino-cliente dai soprusi spesso perpetrati dalla pubblica amministrazione; quelli convinti che le cariche istituzionali non debbano essere a vita, e così via.

Attenzione: questa non è retorica. Questa specie di "programma" che abbiamo riportato è di fatto realizzato dal movimento sindacale da diversi anni: in molte regioni si sono raggiunti, nei confronti della pubblica amministrazione, dei risultati molto importanti (a volte con spirito di collaborazione, spesso con il rigore e la fermezza) solo ed esclusivamente ad iniziativa della locale associazione sindacale, dato che per i consigli notarili distrettuali è molto più difficile fare "la voce grossa" in considerazione della loro natura istituzionale; alcune delle idee del movimento in tema di rotazione delle cariche e di trasparenza delle candidature agli organi istituzionali si sono talmente affermate nel tempo da essere divenute norme di legge; in molte regioni oggi per un giovane che vuole iniziare una attività "pubblica" nel notariato, il punto di partenza è logicamente ed automaticamente il comitato direttivo della locale associazione sindacale, dove in genere si entra con grande facilità (si tratta di solito di organismi "aperti" anche ai non formalmente eletti), mentre è evidente che non altrettanto è possibile nel locale consiglio notarile.

Le varie associazioni sindacali regionali si sono quindi federate in Federnotai che è la federazione nazionale che riunisce e coordina le associazioni locali.

Federnotai pubblica un proprio organo di stampa: "FederNotizie" che ha avuto uno straordinario successo nell'ambito della stampa di categoria, crediamo (con un po' di presunzione) proprio in forza della bontà delle idee che ne stanno alla base, e che viene inviato gratuitamente a tutti gli iscritti alle associazioni regionali.

Federnotai realizza e mette a disposizione dei colleghi alcuni servizi, il più importante dei quali è oggi la polizza-convenzione in materia assicurativa (soprattutto per la responsabilità professionale, ma anche a copertura di numerosi altri rischi) che è senza alcun dubbio all'assoluta avanguardia del mercato (per le caratteristiche contrattuali e per i costi). Altro importante servizio messo recente-

mente a disposizione dei colleghi è la convenzione firmata con le principali case produttrici di "software notarile" che contiene importanti impegni ed importanti garanzie da parte delle società firmatarie e che vedrà, in futuro, molte concrete possibilità di essere maggiormente presenti in questo mercato come sempre più insistentemente viene richiesto dai colleghi.

Altre iniziative di servizi sono allo studio proprio in questi tempi: in campo bancario con una convenzione nazionale ed in campo alberghiero con una convenzione che garantisca ai nostri iscritti alcuni trattamenti di favore.

Costanti e cadenzati sono gli incontri con gli organi istituzionali del notariato (Consiglio Nazionale e Cassa Nazionale del Notariato) perché siamo ormai tutti convinti che non abbia alcun senso una contrapposizione "di principio" sterile ed improduttiva, ma occorra invece continuo scambio di idee e di proposizioni, reciproca critica costruttiva, individuazione in taluni casi dei reciproci campi di azione per evitare inutili duplicazioni.

In questo panorama che vede la vivace (e spesso entusiasta) partecipazione di colleghi di tutta Italia, con contributi e risultati che danno grande soddisfazione e forte incentivo a noi, che da tanti anni ci dedichiamo a questa attività, manca ormai solo l'apporto dei colleghi della Basilicata, della Calabria e dell'Umbria.

In verità in Calabria ed in Umbria si sono costituite, a suo tempo, delle associazioni sindacali regionali (e la Calabria in particolare è stata fra le poche associazioni fondatrici di Federnotai), ma poi, per motivi vari, queste associazioni si sono andate via via spegnendo ed oggi non partecipano attivamente all'attività di Federnotai e del movimento sindacale nazionale.

A noi sembra un peccato. Non ci pare giusto che alle assemblee dei delegati di Federnotai (che si tengono ogni due mesi itinerando in vari luoghi d'Italia) manchi la voce importante dei notai lucani, calabresi ed umbri.

Per questo abbiamo voluto inviare questa lettera: per cercare di smuovere qualche collega di buona volontà, magari giovane con voglia di lavorare (o

più anziano con meno voglia di lavorare... nel proprio studio) che probabilmente avrebbe qualche pudore o qualche imbarazzo a farsi avanti in sede locale, ma potrebbe invece trovare l'occasione per segnalare a noi, in sede nazionale, la propria disponibilità ad un impegno attivo a favore della categoria, che poi finisce per diventare anche una piacevole occasione di incontro e di scambio di esperienze con i colleghi.

Che cosa chiediamo a questi volonterosi?

Una volta raccolto un certo numero di disponibilità, noi immaginiamo di convocare localmente una riunione di tutti i colleghi della regione con l'intervento dei membri della Giunta Esecutiva di Federnotai (che dà fin d'ora la propria disponibilità). In tale occasione immaginiamo (sognamo?) la rinascita, la rivitalizzazione delle associazioni locali (per la verità pensiamo, dati i numeri, ad un'unica associazione fra Calabria e Basilicata e ad un'autonoma associazione umbra, oppure ad un accorpamento dell'Umbria - ma con propri rappresentanti paritetici - con le Marche o con l'Abruzzo), che fin da tale occasione potrebbero rinnovare il proprio Comitato Direttivo, darsi un calendario di riunioni, cominciare a partecipare alle assemblee dei delegati di Federnotai.

Da cosa, poi, nasce cosa. E dagli incontri dei membri del Comitato Direttivo nascono i problemi da risolvere, le battaglie da fare in sede locale per il miglioramento dei servizi ai colleghi, le idee più generali da portare in sede nazionale, le critiche od i contributi alle attività già in essere in sede nazionale e così via.

Insomma ai volonterosi chiediamo un po' di disponibilità, un po' di impegno, un po' di spirito di servizio, ma promettiamo anche che poi sarà una attività stimolante, interessante, persino ... divertente.

Restiamo quindi in fiduciosa attesa di numerose telefonate, di numerosi fax, di numerose lettere per la segnalazione delle disponibilità e vi salutiamo con viva cordialità.

Il presidente
Luciano Amato

Il segretario
Egidio Lorenzi



Appuntamenti

Si apre una nuova rubrica, o meglio, un nuovo spazio, per soddisfare le richieste che ci sono pervenute di rendere noti in tempi brevi le date di convegni e incontri di categoria.

Ci auguriamo che modalità di stampa e spedizione consentano una effettiva utilità di questo servizio. Da questo numero siamo dunque a disposizione degli organizzatori, confidando che anche questa disponibilità valga a contribuire al coordinamento, sempre avvertito, delle varie iniziative.

Associazione Sindacale dei Notai dell'Emilia Romagna

40124 Bologna - Via S. Domenico, 11
segreteria c/o notaio Tosi tel. 051-818210/237116

Giornata di studio: IL NOTAIO E LE IMPOSTE DIRETTE
Crespellano, località Ponte Samoggia - villa Lazzari - via Emilia 63-64
Sabato 21 ottobre 1995 ore 9,30

Relatori:

Notaio Fabrizio Sertori: Le imposte dirette, un universo da scoprire

Notaio Andrea Fedele: La circolazione delle partecipazioni sociali

Notaio Francesco Colucci: Articoli 81 e 82 T.U.I.R. in particolare le plusvalenze nei trasferimenti di terreni edificabili

Comitato Regionale Notarile Lombardo

20123 Milano - Via Locatelli, 5
tel. 02-6692965 fax 02-6693053

Giornata di studio: LA RIFORMA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Milano, corso Venezia 47/49
Sabato 28 ottobre 1995 ore 9,00

Relatori: Prof. Fausto Pocar, Prof. Andrea Giardina, Prof. Roberta Clerici, Notaio Filippo Zabban,
Prof. Notaio Raffaele Lenzi, Notaio Federico Guasti

Si sottolinea che la data del convegno è il **28 ottobre** e non il 14 ottobre come precedentemente annunciato.

FederNotizie

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano
Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti delle associazioni sindacali notarili
Direzione e Redazione: via Moscova n. 10 - 20121 Milano

Direttore responsabile:

Domenico de Stefano, Milano, via Moscova n. 10, tel. 02/6570868 - fax 02/654376

Vice direttori:

Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, tel. 02/29001032 - fax 02/6595996

Benedetto Antonio Elia, Milano, corso Vittorio Emanuele n. 37, tel. 02/76001290 - fax 02/781079

Comitato di redazione:

Arturo Brienza, Milano, viale Andrea Doria n. 20, tel. 02/6690367 - fax 02/6693664

Massimo Caspani, Como, via Adamo del Pero n. 38, tel. 031/270424 - fax 031/270295

Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, tel. 02/76020812 - fax 02/76023934

Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, tel. 02/4987750 - fax 02/4390795

Giorgio Pozzi, Milano, via Fara n. 30, tel. 02/66985779 - fax 02/66985927

Franco Treccani, Brescia, corso Martiri della Libertà n. 25, tel. 030/3753373 - fax 030/3755072

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4, presso notaio Egidio Lorenzi, tel. 02/76022121 - fax 02/76005817

I segni grafici di corredo sono tratti da: G.L. Colombini, *Il doratore rilegatore di libri*
Genova-Sampierdarena, Libreria Salesiana Editrice, 1949

Questo numero è stato consegnato per la stampa il 28 luglio 1995
Stampato da Tipolitografia Levati vicolo Serbelloni n. 3 - 20064 Gorgonzola